

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

100° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 18
4 ^a - Difesa	» 23
5 ^a - Bilancio.....	» 33
6 ^a - Finanze e tesoro	» 40
7 ^a - Istruzione.....	» 89
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 97
10 ^a - Industria.....	» 98
11 ^a - Lavoro.....	» 99
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 108
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 112

Comitato paritetico

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni-Camera).....	Pag. 15
--	---------

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 7 ^a (Istruzione)	Pag. 3
8 ^a (Lavori pubblici) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali).....	» 9

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato.....	Pag. 116
Infanzia.....	» 117

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 119
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 121
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri.....	» 126

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

1^a Seduta*Presidenza del Presidente della 7^a Commissione*
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Caldoro.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(753) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Esame e rinvio)

Il senatore FRAU, relatore per la 3^a Commissione, dà conto brevemente del contenuto della Convenzione oggetto di ratifica, segnalando innanzitutto il consistente ritardo con il quale il Parlamento viene chiamato a pronunciarsi, trattandosi di un testo sottoscritto dall'Italia da quasi cinque anni.

Tale accordo è stato approntato con l'intento di unificare ed integrare una serie di precedenti convenzioni in materia promosse dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco, considerata la varietà di istituti e di percorsi formativi e la mobilità studentesca assai accresciutesi dai tempi della scorsa analoga Convenzione (che risale al 1979), e la conseguente esigenza di più trasparenti e certe procedure di riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio. Si tratta, in particolare, della Convenzione Europea sull'Equipollenza dei Diplomi che consentono l'ammissione alle università; della Convenzione Europea sull'Equipollenza dei Periodi di Studio Universitario; della Convenzione Europea sul Riconoscimento Accademico dei Titoli

di Studio Universitari; della Convenzione Internazionale sul Riconoscimento di Studi, Diplomi e Lauree di Insegnamento Superiore negli Stati Arabi ed Europei che si affacciano sul Mediterraneo; della Convenzione sul Riconoscimento di Studi, Diplomi e Lauree relativi all'Insegnamento Superiore negli Stati della Regione Europea; della Convenzione Europea sull'Equipollenza Generale dei Periodi di Studio Universitari. Va al riguardo rilevato che tali convenzioni continueranno a trovare applicazione negli Stati che di esse siano Parti e non aderiscano alla Convenzione di Lisbona.

La Convenzione è aperta alla firma così degli Stati membri del Consiglio d'Europa come degli Stati membri della cosiddetta Regione Europa dell'Unesco. L'elevato numero di Stati interessati e la diversità dei loro sistemi d'istruzione fa sì che la Convenzione non miri a definire un dispositivo a fini di equivalenza internazionale dei titoli di studio, ma tenda a determinare un quadro normativo di riferimento più omogeneo ai fini del loro riconoscimento.

Oggetto del riconoscimento previsto dalla Convenzione sono sia titoli di studio sia cicli o periodi di studio. I titoli di studio sono sia titoli per accedere all'istruzione universitaria sia titoli conseguiti al termine di cicli di questa. Il riconoscimento contemplato è a fini accademici, non già professionali: per quest'ultimo riguardo, essa si limita a prevedere, alla stregua dell'articolo VI.3, che «ferme restando le leggi e i regolamenti delle Parti a cui si chiede il riconoscimento o di una sua giurisdizione, il riconoscimento può agevolare l'accesso al mercato del lavoro».

Passa quindi ad illustrare le singole partizioni della Convenzione, soffermandosi, in particolare, sulla sezione III, che reca i principi di base relativi alla valutazione dei titoli di studio – compendiabili nella formula dell'equa, non discriminatoria, trasparente e tempestiva valutazione, motivata e ricorribile se negativa, condotta esclusivamente sulla scorta delle conoscenze e competenze acquisite – e sulla sezione VII, recante riconoscimento dei titoli di studio in possesso di rifugiati, profughi e persone in condizioni simili dei rifugiati, secondo criteri di favore rispetto agli adempimenti degli obblighi documentali prescritti in via generale. Passa quindi ad illustrare l'articolato del disegno di legge, soffermandosi dapprima sulle norme di adeguamento dell'ordinamento interno, ed in particolare sull'articolo 2, che prevede che la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero nonché dei titoli di studio stranieri – ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani – sia attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria – alla stregua dell'articolo 3 del disegno di legge – si pronunciano sulle domande di riconoscimento entro il termine di novanta giorni, a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

L'articolo III.5 della Convenzione – cui viene così data attuazione con la previsione di un tempo predeterminato e ragionevole per la conclusione del procedimento – prevede altresì un obbligo di motivazione in caso di diniego del riconoscimento e la facoltà di ricorso per il soggetto interessato. Questi ulteriori profili, peraltro, non sono esplicitati nel disegno di legge.

Per quanto riguarda la ricorribilità del negato od omesso riconoscimento, il disegno di legge non reca esplicitazione di sorta – si legge nella relazione al disegno di legge – poiché la disciplina è già assicurata dalla vigente tutela giurisdizionale.

L'articolo 4 del disegno di legge demanda a regolamento ministeriale l'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione, secondo il quale ogni Parte contraente può subordinare il riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore, rilasciati da istituti accademici stranieri operanti nel suo territorio a requisiti specifici di legislazione nazionale o ad accordi specifici firmati con la Parte cui appartengano tali istituti.

L'articolo 5 del disegno di legge prevede che il riconoscimento dei titoli di studio per fini diversi da quelli accademici accesso o completamento degli studi universitari sia effettuato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento a fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con regolamento di esecuzione.

L'articolo 6 individua nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri l'autorità competente a designare il rappresentante italiano presso il Comitato della Convenzione.

Questo Comitato – disciplinato dall'articolo X.2 della Convenzione – ha il compito di promuovere e controllare l'attuazione della Convenzione. A tal fine, esso può adottare raccomandazioni, dichiarazioni, protocolli e «modelli di buona prassi».

L'articolo 7 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisca il Centro nazionale di informazione, previsto dalla Convenzione all'articolo IX.2 quale fonte di informazione sul sistema e sui titoli di studio di insegnamento superiore così del Paese come delle altre Parti della Convenzione) e competente a dare pareri su questioni relative al riconoscimento.

Va ricordato che il Centro nazionale di informazione, secondo l'articolo X.3 della Convenzione, è anche membro della rete ENIC (*European Network Information Centers*), già istituita dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco, che coopera con la rete NARIC (*National Academic Recognition Centers*) dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda l'Italia, centro per la mobilità ed il riconoscimento dei titoli è dal 1984 CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), della Fondazione RUI (Residenze Universitarie Internazionali). Esso svolge attività in convenzione con il Ministero ed è membro delle reti europee sia ENIC sia NARIC.

L'articolo 8 indica le modalità di copertura finanziaria, per un onere quantificato in 531 milioni di lire per il primo anno e 447 milioni di lire per gli anni successivi.

Ancorché tale onere sia da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la sua copertura è disposta a valere sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente (tabella A della legge finanziaria) relativo al Ministero degli affari esteri.

L'onere, specifica la relazione tecnica, è imputabile a: organizzazione di un convegno nazionale per far conoscere alle università le innovazioni conseguenti alla Convenzione, seguito da tre incontri regionali di consulenza alle sedi universitarie e da tre seminari; analoga iniziativa per favorire l'attivazione del Supplemento al diploma dell'Unesco/Consiglio d'Europa (di cui all'articolo IX.3 della Convenzione); redazione annuale di una guida informativa sul sistema italiano di istruzione superiore; istituzione del Centro nazionale di informazioni e suo personale comandato o a contratto annuale *part-time* per tre esperti con specifiche capacità professionali; partecipazione italiana al Comitato della Convenzione.

L'articolo 9 detta infine disposizione abrogativa dell'articolo 170, commi 2 e 3 nonché dell'articolo 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (*Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*), e successive modificazioni.

Le disposizioni dell'articolo 170 abrogate prevedevano che i detentori di titoli accademici inseriti in apposito elenco approvato con decreto ministeriale e conseguiti presso istituti di istruzione superiore esteri, potessero ottenere presso un istituto universitario italiano il titolo di studio corrispondente. Ove i titoli esteri non fossero figurati nell'elenco, il Ministro poteva dichiararne la corrispondenza con titoli italiani ovvero ammettere l'interessato a sostenerne l'esame per il conseguimento (con dispensa totale o parziale degli esami di profitto).

L'articolo 332 dettava disposizioni transitorie in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell'elenco sopra ricordato, attribuendo la valutazione dei titoli esteri a fini di prosecuzione degli studi o di dichiarazione di corrispondenza alle competenti autorità accademiche.

Del citato articolo 170 è invece mantenuto in vigore il comma 1, a norma del quale i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia.

Il relatore per la 7^a Commissione GABURRO, dopo aver ricordato che la Convenzione di Lisbona del 1997 si pone l'obiettivo di sostituire, assorbendole e allargandone la portata, le precedenti Convenzioni settoriali, si sofferma sulle sue motivazioni, che si sostanziano nell'esigenza, diffusamente avvertita, di contemperare una più facile mobilità accademica con il rispetto dell'autonomia dei singoli Paesi e delle loro istituzioni universitarie. A tal fine, oltre al riconoscimento dei titoli di studio che danno accesso all'insegnamento superiore, la Convenzione prevede anche il riconoscimento degli stessi titoli di insegnamento superiore, in modo da consentire l'accesso agli studi universitari complementari o di livello su-

periore, da riconoscere il diritto all'uso del titolo nel rispetto delle norme del Paese ospite e, per quanto riguarda i fini professionali, da facilitare l'accesso al mercato del lavoro. Il perseguimento di tali scopi richiede peraltro che la valutazione dei titoli sia corretta e basata su principi fondamentali che facciano riferimento esclusivamente alle oggettive conoscenze e capacità degli interessati senza alcuna distinzione relativa ai requisiti soggettivi.

La Convenzione stabilisce altresì che le procedure di riconoscimento dei titoli debbono osservare tempi precisi e ragionevoli, essere motivate se negative, permettere misure compensative ai fini del riconoscimento medesimo e prevedere il diritto al ricorso. La sezione VII inoltre contiene uno specifico richiamo alla situazione dei profughi e dei rifugiati politici, invitando gli Stati membri a studiare tutte le misure possibili affinché anche questi soggetti, spesso privi di documenti formali, possano accedere all'insegnamento superiore o possano vedersi riconosciuti i titoli precedentemente conseguiti.

Una particolare attenzione è poi prestata alle esigenze dell'informazione circa i rispettivi sistemi universitari. Al riguardo è prevista l'istituzione, in ogni Paese, di un Centro nazionale di informazione con compiti di documentazione e di consulenza, nonché l'adozione, da parte di ciascuna università, di un documento aggiuntivo ai titoli, che ne chiarisca i contenuti formativi e il livello.

L'attuazione della Convenzione, infine, è rimessa a un Comitato, costituito da un rappresentante per ogni Stato parte, e alla Rete europea dei Centri nazionali di informazione sul riconoscimento e la mobilità accademica, creata, già nel 1994, dai competenti organi del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.

Il disegno di legge di ratifica reca altresì norme di adeguamento dell'ordinamento interno. In proposito, si statuisce che la competenza per il riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri spetti alle università e agli istituti di istruzione superiore. Manca invece qualsiasi riferimento al diritto al ricorso, in quanto si è ritenuto che esso rientri già nelle forme di tutela giurisdizionale esistenti in Italia. Inoltre, la disciplina del riconoscimento dei titoli rilasciati da università estere operanti sul territorio italiano è rimessa a un successivo regolamento ministeriale, così come le procedure per il riconoscimento dei titoli, da parte delle competenti amministrazioni dello Stato, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

Quanto alle attribuzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in questa materia, il relatore Gaburro ricorda che esso provvede, di concerto con il Ministero degli affari esteri, alla designazione del rappresentante italiano nel Comitato della Convenzione e all'istituzione del Centro nazionale di informazione. Disciplina inoltre, con proprio decreto, l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni da assegnare al predetto Centro nazionale.

Il disegno di legge abroga infine le disposizioni del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore relative al riconoscimento dei titoli accade-

mici e di quelli necessari per l'accesso all'insegnamento superiore conseguiti all'estero.

Si apre il dibattito.

Il senatore MONTICONE si sofferma su tre profili che lo inducono ad auspicare una sollecita ratifica della Convenzione.

In primo luogo, ritiene infatti che essa sia foriera di un positivo cambiamento nel mondo universitario della regione europea e dell'UNESCO, ove finora si è riscontrata una eccessiva difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio e dei periodi di soggiorno e studio svolti all'estero.

Inoltre, essa ha il pregio di rivitalizzare un'istituzione di rilievo quale l'UNESCO, che negli ultimi anni ha conosciuto una grave crisi non solo per mancanza di finanziamenti adeguati ma anche per mancanza di attenzione alla sua funzione culturale.

Infine, essa sollecita una riflessione nell'ordinamento interno, con riferimento all'applicazione della riforma universitaria. L'articolazione degli studi superiori in diversi livelli, la tematica dell'istruzione superiore non universitaria, l'individuazione di meccanismi di passaggio da un segmento formativo all'altro impongono infatti un'attenzione sul governo dell'istruzione che attualmente si fatica a percepire negli indirizzi di Governo.

Il senatore ANDREOTTI prospetta l'opportunità, in sede di esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea, della presentazione di un ordine del giorno diretto a sollecitare l'Esecutivo a rivolgere un invito al Governo statunitense affinché riconsideri la scelta, compiuta alcuni anni or sono, di recedere dall'UNESCO. Ciò, anche in considerazione del fatto che l'impegno istituzionale dell'Organizzazione, in particolare sul versante della promozione della diffusione della cultura e dell'istruzione a livello mondiale, assume oggi un rilievo centrale nella prevenzione dell'intolleranza che costituisce il terreno di coltura del terrorismo. Occorre inoltre considerare come il venir meno della quota di finanziamento degli Stati Uniti comporta un grave pregiudizio alle capacità operative dell'UNESCO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE**8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

21^a Seduta*Presidenza del Presidente della 8^a Commissione*
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1000) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il presidente GRILLO avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 450. Tale articolo, come è noto, è volto esclusivamente a differire al 30 giugno 2002 il termine di sospensione delle procedure esecutive di sfratto già fissato al 31 dicembre 2001 dal decreto-legge n. 247 del 2001. Conseguentemente, considerato l'ambito di intervento del decreto-legge, dichiara improponibili gli emendamenti 1.2 ed 1.7 per estraneità all'oggetto della discussione, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Tali emendamenti sono di contenuto analogo, rispettivamente, al secondo capoverso dell'emendamento 1.5 ed all'emendamento 1.6, presentati il 25 luglio scorso, in occasione dell'esame del disegno di legge di

conversione del decreto-legge n. 247 del 2001 da parte della 13^o Commissione permanente, che erano stati in quell'occasione dichiarati improponibili per le medesime ragioni. I suddetti emendamenti, infatti, mirano ad introdurre disposizioni interpretative od integrative della normativa vigente in materia di locazioni.

Il senatore TURRONI, dopo aver preliminarmente osservato che l'ambito di intervento degli emendamenti 1.2 ed 1.7, dichiarati improponibili, appare connesso alla materia trattata dal decreto-legge in esame, illustra il complesso dei restanti emendamenti, evidenziando che taluni sono volti ad estendere le categorie dei soggetti disagiati che hanno diritto alla sospensione delle procedure di sfratto; in tal senso, ribadisce che il decreto-legge in esame, come pure il precedente decreto-legge n. 247 del 2001, operano di fatto una restrizione delle anzidette categorie facendo rinvio al comma 20 dell'articolo 80 della legge finanziaria per il 2001 e non all'insieme dei destinatari che erano stati individuati dall'articolo 6, comma 5 della legge n. 431 del 1998.

Il relatore PONZO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 ed 1.5, mentre sugli emendamenti 1.3, 1.4 ed 1.6 si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MAMMOLA, dopo aver fatto presente che il contenuto del decreto-legge in esame è volto esclusivamente a prorogare termini già previsti da precedenti decreti legge, ritiene che non sia questa la sede per operare integrazioni in ordine alle categorie dei soggetti disagiati aventi diritto alla sospensione degli sfratti; esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore TURRONI invita le Commissioni riunite ad approvare l'emendamento 1.3, ricordando che già in altre occasioni si era evidenziata la discrasia tra la legge finanziaria per il 2001 e l'articolo 6, comma 5, della legge n. 431 del 1998 con riferimento all'individuazione dei soggetti beneficiari della sospensione delle procedure di sfratto.

Il senatore FALOMI dichiara il voto favorevole del Gruppo DS-L'Ulivo sull'emendamento 1.3 e su tutti gli altri emendamenti, osservando che il decreto-legge non prevede un puro differimento di termini, ma di fatto opera una restrizione delle categorie di soggetti aventi diritto alla sospensione degli sfratti; segnala, inoltre, che possono sorgere problemi interpretativi in ordine alla categoria dei portatori di *handicap* dalla quale potrebbero apparire esclusi gli invalidi totali.

Gli emendamenti 1.3, 1.4 ed 1.5, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore TURRONI dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.6, volto ad affrontare il problema della certificazione dell'esistenza del diritto riconosciuto ai soggetti disagiati con riguardo alla sospensione degli sfratti.

L'emendamento 1.6, posto ai voti, risulta respinto.

Le Commissioni riunite conferiscono ai relatori, senatori Cicolani e Ponzo, mandato a riferire in Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandoli altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1000**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Entro la data del 31 marzo 2002 i comuni indicati dall'articolo 6 della legge n. 431 del 1998 definiscono o integrano le graduatorie previste dall'articolo 80, comma 21, della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 2 della legge n. 21 del 2001 e a tal fine procedono alla raccolta delle istanze tra gli aspiranti.».

1.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ad uso abitativo» inserire le seguenti: «per i quali, ai fini della necessità ed urgenza di adottare misure tese a ridurre la tensione abitativa, il comma 4 dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 si interpreta nel senso che per ogni provvedimento di rilascio per finita locazione emesso dopo la data del 30 dicembre 1998, qualunque sia il regime normativo del contratto e la data di stipula anche se successiva alla data del 30 dicembre 1998, è possibile richiedere che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione.».

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «iniziate nei confronti» inserire le seguenti: «delle categorie svantaggiate di conduttori cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché».

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388» inserire le seguenti: «e delle seguenti categorie di inquilini:

- a) conduttore che abbia compiuto i sessantacinque anni di età;*
 - b) conduttore che abbia tre o più figli a carico;*
 - c) conduttore che sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale;*
 - d) conduttori che siano lavoratori extracomunitari residenti in Italia a favore dei quali i comuni di residenza non abbiano riservato parte delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 o per i quali non sia stata prevista la possibilità di usufruire di fondi per l'accesso al sostegno al mercato della locazione;*
 - e) conduttore che sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio;*
 - f) conduttore che sia portatore di handicap o malato terminale. In tali casi la disposizione si applica anche nel caso in cui i requisiti siano posseduti da uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi».*
-

1.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

1.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della sospensione di cui al comma 1 il conduttore consegna all'ufficiale giudiziario dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, legge 15 maggio 1997, n. 127 attestante il possesso dei requisiti previsti per la sospensione ai sensi del precedente comma 1. Al ricevimento della dichiarazione è fatto obbligo all'ufficiale giudiziario di rinviare l'esecuzione a data successiva al 30 giugno 2002».

1.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I comuni possono costituire apposite agenzie o istituti al fine di utilizzare una parte delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 per favorire, anche attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie, l'accesso dei lavoratori extracomunitari al mercato delle locazioni mediante il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne».

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

COMITATO PARITETICO PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SICUREZZA DEL TRASPORTO AEREO

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

9^a Seduta

Presidenza del presidente

Paolo ROMANI,

indi del vicepresidente

Luigi MARTINI

La seduta inizia alle ore 14,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV SpA)

Paolo ROMANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introducendo l'audizione, ricorda che la stessa è stata decisa dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del Comitato paritetico, al fine di esaminare ulteriormente alcune questioni che non è stato possibile analizzare adeguatamente in occasione delle precedenti audizioni.

In particolare, si è ritenuto necessario, al fine di integrare l'attività istruttoria dell'indagine, affrontare con i rappresentanti di tali enti alcuni

punti, relativi soprattutto alla definizione delle relative competenze, sui quali nel corso delle precedenti audizioni si erano evidenziate, ad unanime avviso del Comitato, alcune discrasie nelle dichiarazioni rese rispettivamente dai rappresentanti dell'ENAC e dell'ENAV SpA.

In tale prospettiva, si è convenuto sull'opportunità di procedere contestualmente all'audizione dei due enti, provvedendo altresì a definire, secondo gli orientamenti emersi nel Comitato, una griglia di domande, che sono state trasmesse nel pomeriggio di ieri ai soggetti da audire, onde mettere meglio a fuoco i temi oggetto dell'audizione ed acquisire conseguentemente elementi di informazione il più possibile precisi e dettagliati su una tematica che riveste un'importanza decisiva per l'individuazione dei principali elementi di criticità del settore dell'aviazione civile e per la definizione delle linee guida di una prossima riforma.

Per tali motivi, pur restando possibile, per i componenti il Comitato, porre ulteriore quesiti aggiuntivi rispetto a quelli già predisposti, alla luce delle dichiarazioni rese in sede di replica, raccomanda vivamente ai membri del Comitato di circoscrivere il più possibile i loro interventi, in aderenza agli argomenti già definiti.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Eugenio DUCA (DS-U), Paolo ROMANI, *presidente*, pone i quesiti predisposti dal Comitato, cui rispondono Pierluigi DI PALMA, *Direttore generale dell'ENAC*, e Sandro GUALANO, *Amministratore delegato dell'ENAV SpA*.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Giorgio PANATTONI (DS-U) e Luigi MURATORI (FI) e dei senatori Mauro FABRIS (Mar-DL-U) e Paolo BRUTTI (DS-U), Paolo ROMANI, *presidente*, pone ulteriori quesiti predisposti dal Comitato, cui rispondono Pierluigi DI PALMA, *Direttore generale dell'ENAC*, e Sandro GUALANO, *Amministratore delegato dell'ENAV SpA*.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori di Paolo ROMANI, *presidente*, e dei deputati Eugenio DUCA (DS-U) e Ilario FLORESTA (FI), Paolo ROMANI, *presidente*, pone ulteriori quesiti predisposti dal Comitato, cui rispondono Pierluigi DI PALMA, *Direttore generale dell'ENAC*, e Sandro GUALANO, *Amministratore delegato dell'ENAV SpA*.

Dopo un intervento del senatore Mauro FABRIS (Mar-DL-U), riprendono le loro repliche Sandro GUALANO, *Amministratore delegato dell'ENAV SpA* e Pierluigi DI PALMA, *Direttore generale dell'ENAC*.

Interviene quindi Santino CIARNIELLO, *Responsabile servizi traffico aereo dell'ENAV SpA*.

Formulano quesiti e osservazioni i deputati Eugenio DUCA (DS-U) e Luigi MARTINI (AN) ed il senatore Paolo BRUTTI (DS-U), cui replicano

Sandro GUALANO, *Amministratore delegato dell'ENAV SpA* e Pierluigi DI PALMA, *Direttore generale dell'ENAC*.

Dopo interventi dei deputati Eugenio DUCA (DS-U), Massimo FERRO (FI), Giorgio PASETTO (Margh-U) e Luigi MURATORI (FI), Paolo ROMANI, *presidente*, pone ulteriori quesiti predisposti dal Comitato cui rispondono Pierluigi DI PALMA, *Direttore generale dell'ENAC*, Fabio MARZOCCA, *Direttore generale dell'ENAV SpA* e Sandro GUALANO, *Amministratore delegato dell'ENAV SpA*.

Pone un ulteriore quesito il deputato Massimo FERRO (FI), cui risponde Fabio MARZOCCA, *Direttore generale dell'ENAV SpA*.

Paolo ROMANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Sull'integrazione del programma dell'indagine

Paolo ROMANI, *presidente*, informa che è stata acquisita la previa intesa del Presidente della Camera e del Presidente del Senato in merito all'integrazione del programma dell'indagine sul quale il Comitato aveva già convenuto. Propone pertanto di deliberare formalmente tale integrazione, procedendo, nella seduta di martedì 29, all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana gestione *clearance* e *slots* (Assoclearance), dell'Associazione nazionale delle aziende di *catering* aereo (Assocaer) e dell'Associazione italiana corrieri aerei internazionali (AICAI).

Il Comitato consente.

La seduta termina alle ore 17,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

86^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

indi del Vice Presidente

MAGNALBÒ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione generale delle cooperative italiane il presidente Maurizio Zaffi e il funzionario dell'ufficio studi Carlo Pasqualini; per l'Associazione nazionale cooperative di consumatori il presidente Giorgio Riccioni e il responsabile del settore legislativo Giuseppe Bruno; per la Confederazione cooperative italiane il vicepresidente Gaetano Mancini, l'assistente al segretario generale Fausto Pasqualitti, l'assistente al segretario generale Milena Cannizzaro, il capo servizio revisioni e informatico Luciano Quiriconi; per la Lega nazionale cooperative il membro di presidenza Lelio Grassucci e il responsabile ufficio legislativo Mauro Iengo; per l'Unione nazionale cooperative italiane il segretario generale Dante Flemac e il consulente dell'ufficio studi Alessandro Tatafiore.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni dell'indagine conoscitiva sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizioni delle associazioni delle imprese cooperative

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Ha inizio l'audizione dei rappresentanti delle associazioni delle imprese cooperative.

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, hanno la parola Carlo Pasqualini, Giorgio Riccioni, Gaetano Mancini, Lelio Grassucci e Dante Flemac.

Il presidente MAGNALBÒ ringrazia quindi i convenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

87^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(30) MARINI. – *Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino*, fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(978) BEVILACQUA. – *Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino*

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il senatore MAFFIOLI ricorda che sono pendenti per l'esame molteplici proposte di istituzione di nuove province. Propone, pertanto, di rinviare l'esame e di valutare complessivamente le richieste, adottando criteri oggettivi.

Il presidente PASTORE propone di svolgere una ricognizione delle proposte, escludendo quelle tese a istituire province autonome, data la loro rilevanza costituzionale, e quelle per le quali non risulti esaurita la procedura di iniziativa dal territorio, cioè la deliberazione dei comuni compresi nella circoscrizione territoriale e il parere della regione.

Il senatore KOFLER auspica che si adottino criteri oggettivi per valutare se le proposte sono effettivamente fondate.

Il senatore BASSANINI suggerisce che sia lo stesso relatore, esaminate le diverse proposte, a indicare criteri oggettivi di valutazione. In alcuni casi l'istituzione di una nuova provincia può rispondere a esigenze reali di mobilità e di organizzazione del territorio.

Il sottosegretario D'ALÌ, condividendo la proposta di rinvio, dichiara la disponibilità del Governo a fornire dati e altri strumenti di analisi, facendo presenti, nel contempo, le compatibilità finanziarie. In taluni casi potrebbe rivelarsi più opportuno e meno oneroso ricorrere a forme organizzative più agili, come i consorzi tra comuni.

Il senatore BASILE concorda con la proposta di rinviare l'esame per un approfondimento e chiede che siano osservati criteri oggettivi per la valutazione delle proposte.

L'esame congiunto dei disegni di legge nn. 30 e 978 viene quindi rinviato.

(236) GIARETTA. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità, fatto proprio dal Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il senatore MALAN illustra il contenuto del disegno di legge, che modifica la normativa relativa all'esercizio del diritto di voto da parte di elettori affetti da gravi infermità.

L'articolo 1 stabilisce che l'elettore possa farsi accompagnare da qualsiasi persona volontariamente scelta, iscritta in un qualsiasi comune della Repubblica. Prevede poi che l'infermità fisica sia annotata sulla carta d'identità, al fine di eliminare il ricorso, di volta in volta, a certificazioni mediche. Il documento annotato tuttavia, dovrebbe essere alternativo e non sostitutivo dell'ordinaria carta d'identità, sia perché l'elettore potrebbe non gradire che si dia pubblicità all'infermità sia perché questa potrebbe essere solo temporanea. Si riserva quindi di presentare un emendamento in tal senso, pronunciandosi comunque in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore GIARETTA sottolinea che la modifica riguardante l'accompagnamento dell'elettore rappresenta l'elemento centrale del disegno di legge, volto a eliminare un impedimento all'esercizio del diritto di voto. Quanto all'annotazione dell'infermità sul documento d'identità, si rimette alle valutazioni tecniche che potranno svolgere più adeguatamente il relatore e il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ALÌ dichiara che il Governo è favorevole all'introduzione di norme che agevolano l'esercizio del diritto di voto, come quelle contenute nel disegno di legge in titolo. Si riserva di approfondire la questione dell'annotazione sulla carta d'identità, nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 4) ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8

(Esame e rinvio)

Il senatore BOSCETTO illustra la proposta di inchiesta parlamentare sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8, orientata ad acquisire utili elementi conoscitivi per indicare eventuali responsabilità. Ricorda l'indagine conoscitiva svolta congiuntamente dalle Commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera dei deputati, immediatamente dopo i fatti. Si è trattato di un lungo e intenso lavoro che ha consentito di acquisire rilevanti informazioni. Tutto quanto poteva emergere in sede parlamentare è stato raccolto nei documenti approvati presso le Commissioni affari costituzionali, mentre è rimesso all'autorità giudiziaria l'accertamento delle responsabilità per alcuni episodi particolari e fatti di violenza, come quelli alla scuola Diaz-Pertini e alla caserma Bolzaneto. Non ravvisando l'utilità dell'inchiesta parlamentare ai fini dell'accertamento della verità, si pronuncia in senso contrario sul documento in esame.

Il senatore BASSANINI giudica particolarmente gravi sotto il profilo politico e della correttezza dei rapporti tra maggioranza e opposizione le conclusioni cui è giunto il relatore. L'inchiesta parlamentare è uno strumento fondamentale del sindacato politico a garanzia dell'opposizione, come testimoniano le disposizioni contenute in molte Costituzioni e il progetto di revisione elaborato a suo tempo dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. La reiezione della proposta di inchiesta sarebbe grave anche per le motivazioni addotte dal relatore, il quale ha ammesso che non si è potuta fare piena luce su alcuni episodi di violenza che anche l'opinione pubblica internazionale chiede di chiarire. Non si può considerare esaustivo il lavoro dell'indagine conoscitiva svolta in un mese e mezzo e a ridosso dell'intervallo estivo dei lavori parlamentari, an-

che perché il documento conclusivo dimostra che i commissari di maggioranza non hanno attentamente valutato le informazioni raccolte e i filmati registrati. La maggioranza, dunque, sembra aver paura della verità sui fatti di Genova, ma deve riflettere sulle responsabilità che si assume nel respingere la proposta di inchiesta.

Il senatore MALAN precisa che, insieme ad altri esponenti della maggioranza, ha attentamente esaminato i filmati sugli episodi di violenza verificatisi a Genova. Esprime meraviglia per la reazione del senatore Bassanini, dato che durante la scorsa legislatura sono state respinte proposte di inchiesta parlamentare avanzate dai Gruppi dell'attuale maggioranza su argomenti (per esempio «tangentopoli») sui quali non erano state neppure condotte indagini conoscitive.

Il senatore VITALI obietta che non si può paragonare la proposta di inchiesta su «tangentopoli», fatta cadere nel vuoto dagli stessi proponenti, alla richiesta di fare piena luce sui gravi fatti accaduti a Genova in occasione del G8.

Quando si deliberò di svolgere l'indagine conoscitiva, immediatamente dopo i fatti, la maggioranza convenne che sarebbe stato solo il primo passo in direzione dell'accertamento della verità. Ora, dal momento che le risultanze dell'indagine conoscitiva sono state oggetto di una lettura non univoca e considerata la necessità di ripristinare l'onorabilità delle forze dell'ordine, attraverso l'individuazione e la punizione di eventuali eccessi, è indispensabile procedere all'inchiesta parlamentare.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

24^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il segretario generale della difesa, direttore generale degli armamenti, ammiraglio Giampaolo Di Paola, accompagnato dal capo ufficio generale del Segretario generale della difesa, contrammiraglio Onofrio Flagiello.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1001) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Non essendovi iscritti a parlare il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore NIEDDU ritira l'emendamento 6.1, dichiarando di volerlo ripresentare in vista dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo.

Il senatore MELELEO fa propri e ritira gli emendamenti 1.1 e 7.1, presentati del senatore Cirami, anch'egli dichiarando di volerli ripresentare in relazione all'esame in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire si passa, quindi, al conferimento del mandato al relatore Kappler. Senza discussione, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente CONTESTABILE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,15 viene ripresa alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Segretario generale della difesa, Direttore nazionale degli armamenti

L'ammiraglio DI PAOLA illustra la complessità e la molteplicità delle tematiche che ricadono sotto la sua responsabilità, ovviamente nell'ambito delle linee di indirizzo e di *policy* fornite dal Ministro della Difesa, ed in stretto raccordo con l'azione e gli orientamenti del Capo di Stato Maggiore della Difesa, evidenziando le problematiche a suo giudizio più critiche, le soluzioni possibili e le linee d'azione che guidano la sua attività.

La legge n. 25 del 1997 ha cambiato profondamente la struttura della Difesa, definendo il perimetro e la sfera d'azione di due grandi aree: l'area tecnico-operativa, sotto la responsabilità del Capo di Stato Maggiore della Difesa, e l'area tecnico-amministrativa, al cui vertice si trova il Segretario generale – che è anche il direttore nazionale degli armamenti – e che ha alle sue dipendenze – esercitando un'azione di indirizzo, coordinamento e controllo – le direzioni generali del Ministero, che rappresentano il braccio esecutivo dell'azione amministrativa del dicastero Difesa, sia per quanto riguarda la gestione del personale militare e civile, sia per ciò che concerne l'acquisizione di beni e servizi. Passa, quindi, a descrivere dettagliatamente le funzioni da lui svolte nel nuovo quadro organizzativo e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti interessati.

Evidenzia come il direttore nazionale degli armamenti non porti in alcun modo avanti una propria politica autonoma nel settore degli armamenti; al contrario, la sua azione si sviluppa in piena coerenza con le indicazioni del fabbisogno tecnico-operativo espresso dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, e con le direttive e le decisioni sui programmi di armamento assunte dal Ministro della Difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dalla cosiddetta «legge Giacchè».

In sintesi, in base alla recente normativa, in qualità di segretario generale della Difesa ha responsabilità del funzionamento della macchina amministrativa del Ministero, ed in tale quadro assicura il controllo delle direzioni generali; come direttore nazionale degli armamenti è responsabile dell'indirizzo delle attività di ricerca e sviluppo e dell'acquisizione dei sistemi d'arma, sulla base degli orientamenti di *policy* e dei programmi definiti dal Ministro e delle esigenze operative e delle priorità indicate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Quale direttore nazionale degli armamenti, inoltre, è anche responsabile della gestione della politica di cooperazione nel settore degli armamenti partecipando, come rappresentante nazionale, nei fori internazionali che trattano della politica degli armamenti, nel contesto delle organizza-

zioni di sicurezza di cui l'Italia è parte: l'Alleanza Atlantica, l'Unione Europea e altri fori costituiti su questo tema, oltre a seguire le relazioni internazionali – per la parte relativa agli armamenti – nell'ambito dei numerosi rapporti bilaterali e multilaterali intrattenuti dall'Italia in questo settore.

Nell'esercizio di queste sue attribuzioni si avvale di uno *staff* – il segretariato generale della Difesa direzione nazionale degli armamenti – che al termine del processo di ristrutturazione in atto si atterrerà su circa 500 persone tra militari e civili. Collaborano con lui, inoltre, due vice segretari generali, uno civile e uno militare; il primo segue specificamente il settore del segretariato generale, il secondo l'area della direzione nazionale degli armamenti.

Per ciò che riguarda le direzioni generali e gli uffici centrali, nota che essi rappresentano il braccio operativo dell'area amministrativa e sono il frutto dell'ultima riforma attuata nel settore; prima del 1997 vi erano diciannove direzioni generali, ora sono ridotte a dieci. Prosegue poi evidenziando che vi sono due uffici centrali – l'ufficio centrale bilancio e l'ufficio per le ispezioni amministrative – coordinati dal segretario generale della Difesa ma alle dirette dipendenze del Ministro.

Dato quindi conto delle caratteristiche e delle competenze delle direzioni generali, sottolinea che LEVADIFE si avvia a svolgere una funzione molto significativa, che consiste nell'aiutare il ricollocamento di quei volontari che non transiteranno nel servizio permanente. È una problematica di sicuro rilievo che ha già riguardato molti paesi che prima del nostro hanno dovuto provvedere alla riconversione dello strumento militare, basato sulla leva, in uno interamente professionale. Considerando che si sta parlando di una significativa aliquota di giovani volontari che dopo cinque anni di ferma non transiteranno nel servizio permanente, è importante favorire, attraverso azioni mirate di formazione e mediante opportuni collegamenti con il mondo del lavoro, il loro inserimento nel mondo del lavoro civile.

Sono in atto iniziative al riguardo: fra l'altro, un progetto di comune interesse che vede coinvolti Confindustria, Confcommercio e la Difesa.

Nel complesso, l'area delle direzioni generali – egli aggiunge – impiega ora circa 6 mila unità: il 60 per cento circa è costituito da personale civile ed il restante 40 per cento da personale militare.

Per quanto attiene alle problematiche dell'area tecnico-amministrativa, egli si sofferma in primo luogo sugli aspetti relativi alle risorse umane, notando che, con l'istituzione del servizio militare interamente professionale, è evidente la necessità di tener conto di questa nuova realtà dimensionale e strutturale della Difesa, avviando una ulteriore fase di razionalizzazione della struttura dell'area tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, centrale e periferica, per adeguarsi a queste nuove disponibilità oggettive.

L'attuale struttura, frutto della riforma di quattro anni fa, prima dell'entrata in vigore della riforma interamente professionale, non appare

coerente e sostenibile con il livello delle risorse umane ora previste a regime dalla legge n. 331 del 2000. Il recente disegno di «legge delega» proposto dal Governo in materia, già approvato dalla Camera dei Deputati ed ora all'esame del Senato (A.S. n. 905), intende affrontare in maniera organica una seconda fase di riorganizzazione della struttura complessiva della Difesa che tenga anche conto di questa nuova realtà.

Per quanto concerne la componente civile della Difesa, il cui tetto organico odierno è fissato a 43 mila unità, essa presenta una situazione di seria carenza quantitativa e qualitativa, tenendo conto che la consistenza effettiva attuale è dell'ordine delle 40 mila unità, in un contesto accentuato di sensibili carenze nelle qualifiche più alte dei quadri, in quei settori, cioè, dove sono richieste le maggiori professionalità. In questo contesto – egli osserva – acquisisce crescente importanza l'esigenza dell'*outsourcing*.

Un'altra tematica complessa riguarda le dismissioni: da un lato vi è da dismettere una considerevole parte del patrimonio, che non serve più alle esigenze della Difesa, alla luce della riforma in atto; dall'altro vi è la possibilità di rendere disponibili risorse infrastrutturali che possono essere utilizzate dalla società civile. La razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale della Difesa consentirà, inoltre, di risparmiare significativi oneri di gestione.

Per quanto attiene all'area tecnico-industriale e all'agenzia industrie per la Difesa, è avvenuta una profonda trasformazione dei trentacinque enti iniziali; a seguito di successivi processi di dismissione e di riassegnazione solo i restanti nove sono stati inseriti nell'agenzia industrie per la Difesa. L'intero processo di transizione si avvia perciò al termine, nel giro dei prossimi due anni. A conclusione di questo processo, il Segretariato generale non avrà più una competenza diretta su enti dell'area tecnico-industriale, in quanto gli stabilimenti conferiti all'agenzia industrie per la Difesa sono gestiti autonomamente da questa struttura con norme di tipo privatistico.

L'Agenzia industrie per la Difesa costituisce certamente un'innovazione; il suo direttore, l'ingegner Scherch, è un civile che viene dal mondo delle aziende e dipende direttamente dal Ministro. La sfida dell'Agenzia è di riorganizzare gli stabilimenti che le sono stati affidati e, attraverso un meccanismo privatistico, gestirli con criteri di economicità ed efficacia, come previsto dall'impianto legislativo che l'ha istituita. Recentemente, sono stati conferiti all'Agenzia anche gli arsenali della Maddalena e di Messina, ed il poligrafico di Gaeta.

In merito all'area della direzione nazionale degli armamenti, per quanto attiene alla cooperazione internazionale, egli fa parte di numerosi tavoli internazionali e descrivendo, poi, le competenze della direzione nazionale degli armamenti, nota come uno dei compiti principali del DNA sia quello di rappresentare l'Italia e di attuare, sulla base degli indirizzi governativi, la gestione della cooperazione internazionale in materia di armamenti, sia nel quadro bilaterale che nel contesto multinazionale di cui il nostro Paese fa parte. Sul piano bilaterale, infatti, l'Italia collabora nel

campo degli armamenti con circa sessanta paesi in tutto il mondo. Naturalmente, si cerca di promuovere con questi Paesi una cooperazione di tipo industriale, che sia vantaggiosa per le nostre industrie e per la nostra tecnologia, attraverso uno sforzo sinergico con l'azione della diplomazia e del ministero delle attività produttive.

A livello multinazionale, le due istituzioni principali per la cooperazione nel campo degli armamenti sono la NATO – nell'ambito della quale egli partecipa quale componente del comitato dei direttori nazionali degli armamenti, competente per la cooperazione nei vari settori degli armamenti – ed il quadro europeo della *Western European Armaments Group* (WEAG).

Sulla base degli indirizzi forniti dal Ministro, si sta infatti intrattenendo un dialogo intenso con l'industria per la Difesa, allo scopo di valorizzare la sua partecipazione nei grandi programmi internazionali e per favorire una penetrazione tecnologica dell'industria italiana in paesi terzi, ovviamente seguendo le linee di politica estera del nostro Paese ed il quadro legislativo che regola l'esportazione dei materiali di armamento. Con un riconoscimento del ruolo leader dell'Italia nel programma *Eurotrainer*, la direzione generale degli armamenti aeronautici si è visto assegnato il ruolo di agenzia esecutiva del programma di fattibilità.

L'organizzazione congiunta per la cooperazione nel settore degli armamenti (OCCAR), è una agenzia di *procurement* multinazionale costituita da quattro paesi: Francia, Germania, Italia e Regno Unito.

Per ciò che riguarda i programmi di armamento, l'Italia è impegnata in numerosi programmi di sviluppo e produzione di equipaggiamenti e sistemi d'arma e sarebbe quindi impossibile poter dare il quadro completo di tutti i programmi di ricerca, sviluppo ed acquisizione che vedono coinvolto il nostro Paese.

Nel settore terrestre – egli nota – si sta rinnovando – tra l'altro – tutta la famiglia dei sistemi corazzati e blindati: Programmi Ariete, Dardo e VBL, e tutto il parco artiglieria.

Nel settore navale, l'Italia sta portando avanti, insieme alla Francia, il programma *HORIZON* che riguarda la costruzione di una fregata antiaerea; insieme alla Germania sta invece sviluppando il programma U212A, un sommergibile di nuova generazione. Inoltre è in cantiere il programma per la costruzione della nuova unità maggiore portaeromobili, mentre è in fase di avvio l'iter programmatico per soddisfare l'esigenza della costruzione di nuove fregate multi-ruolo destinate a sostituire la classe *Maestrale*. È un programma molto importante, dato che molti paesi europei hanno un fabbisogno simile. In via di principio vi sono potenzialità di cooperazione che andrebbero esplorate, in particolare con la Francia.

Nel settore aeronautico, oltre al programma quadrinazionale *Eurofighter* si segnala – tra l'altro – il programma ETAP che risponde all'esigenza di ricercare aree di cooperazione con i *partner* europei, nel settore dei futuri sistemi aeronautici da combattimento.

Altro settore particolarmente importante è quello elicotteristico, dove l'*Agusta-Westland* svolge un ruolo centrale; è questo forse il settore in cui l'Italia sta più rimodernando la sua flotta.

Vi è, infine, il settore spaziale dove egli crede l'Italia si stia ritagliando uno spazio significativo, sia a livello militare che industriale, nel campo del telerilevamento, cioè nell'osservazione della terra dallo spazio per fini informativi. Il nostro Paese partecipa oggi al programma HELIOS con la Francia e si sta lavorando, dopo un accordo governativo tra Italia e Francia dello scorso anno, ad un programma per una costellazione di nuova generazione di «mini-satelliti», il *Cosmo-Skymed- Pleiades*, in cui l'Italia è responsabile della componente dei satelliti radar mentre la Francia di quella dei satelliti ottici.

Da ultimo, ricorda uno dei punti di forza della presenza italiana nello spazio: il programma di comunicazioni satellitari SICRAL: si tratta di un programma sviluppato dall'Italia, interamente finanziato dalla Difesa e composto da un satellite per comunicazioni militari protette, che ha consentito al nostro Paese di entrare nella *élite* dei quei pochi che dispongono di queste capacità, sia come utilizzatori sia come produttori.

Mette, quindi, a disposizione della Commissione il testo scritto della sua esposizione.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore PALOMBO, sottolineando la particolare rilevanza degli argomenti affrontati nella seduta odierna, dopo aver posto l'accento sulla significativa inversione di rotta registratasi rispetto alla politica del reclutamento militare, essendosi passati da una filosofia che prevedeva un esercito professionale di circa 250 mila uomini per poi attestarsi, anche per la ferma opposizione di alcuni Gruppi dell'attuale opposizione a circa 190 mila unità, ritiene necessario sapere che cosa è stato fatto per riqualificare gli uomini e quali effetti tale diminuzione di unità abbia determinato in termini di riorganizzazione delle strutture, chiedendo documentazione sul settore che viene gestito da una professionalità esterna all'amministrazione in regime privatistico. Chiede, poi, di sapere a chi fa capo la responsabilità di definire i programmi di investimento delle Forze armate: gli sembra, infatti, che talvolta non vi sia sufficiente coordinamento fra la struttura del Segretariato e i diversi Stati maggiori interessati. Questo aspetto deve essere chiarito per comprendere fino a che punto la legge n. 25 del 1997 sia riuscita nell'intento propostosi di creare i necessari raccordi tra i vertici delle Forze armate. Proseguendo nella propria richiesta di informazioni, il senatore Palombo chiede inoltre se vi siano e quali, eventualmente, gli ostacoli o le difficoltà per ottimizzare il processo di dismissione delle infrastrutture e, dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione su recenti notizie di stampa estera in merito alla questione dell'alleanza fra AEDS e Finmeccanica, conclude sottolineando l'esigenza di contrastare il processo di marginalizzazione dell'Italia anche avuto riguardo alla difficile situazione di Finmeccanica.

Il senatore NIEDDU ringrazia l'ammiraglio Di Paola per l'esauriente esposizione svolta e ritiene che l'occasione presente costituisca una preziosa possibilità al fine di sapere se - nella prospettiva di una nuova delega al Governo per eventuali ulteriori modificazioni da apportare nell'area tecnico-amministrativa - possano venire dall'Ammiraglio indicazioni circa i settori su cui sia più opportuno intervenire, ciò anche avuto riguardo alle problematiche poste dall'applicazione del decreto legge sulla «cartolarizzazione», convertito dalla legge n. 410 del 2001.

In tale scenario gli sembra importante avere chiari gli obiettivi da perseguire; vorrebbe poi sapere quali sono le proposte *in itinere* e quali - in particolare - quelle riguardanti l'area industriale. Occorrerebbe, poi, sapere in che modo l'Agenzia industriale per la difesa, guidata dal suo direttore - un civile che viene dal mondo delle aziende - sta portando avanti i suoi compiti istituzionali e se eventualmente sia già stato predisposto un programma al riguardo. Considerato gli aspetti di ricaduta socio economica che le dismissioni comportano occorrerebbero avere assicurazioni in argomento.

Il senatore Nieddu prosegue mettendo in luce l'esigenza di attenta considerazione che merita il problema dell'accesso al mondo del lavoro dei militari che tornano al mondo civile. È consapevole che tale tematica è all'attenzione dei vertici, come desumibile anche da un recente intervento in Commissione del Capo di Stato maggiore della difesa, tuttavia occorre anche che a questa consapevolezza si accompagni l'acquisizione di strumenti che rendano appetibile l'arruolamento, proprio nella prospettiva dell'ingresso nel mondo del lavoro e tale aspetto dovrebbe rappresentare il punto centrale di ogni campagna che promuova l'arruolamento. Venendo, poi, alla questione della comunicazione satellitare, il senatore Nieddu chiede se il progetto SICRAL 2 rivesta ancora attualità, anche perché - egli ricorda - ha presentato in argomento diversi strumenti di sindacato ispettivo senza ricevere risposta dal Governo. La questione della possibile vendita della società Marconi dovrebbe altresì essere chiarita, informando la Commissione in merito alle notizie di possibili smembramenti. Anche in questo caso la questione rileva dal punto di vista degli interessi generale del Paese, in considerazione del considerevole patrimonio tecnologico della società in questione.

Dopo aver, poi, ricordato che prossimamente la Commissione effettuerà una visita in Sardegna, al poligono di Perdasdefogu, esprime preoccupazione per alcune, prefigurate, iniziative di delocalizzazione a favore della località di Capo San Lorenzo che vengono vissute con viva inquietudine dalla popolazione locale.

L'ammiraglio DI PAOLA replica ai quesiti e alle richieste di chiarimento.

Per quanto riguarda la scelta di un nuovo modello di esercito professionale, l'ammiraglio Di Paola sottolinea che questo passaggio è stato reso inevitabile sia dall'esigenza di acquisire maggiore conformità ad un modello di organizzazione già fatto proprio dagli altri *partner* europei, sia

dalla sempre più frequente esigenza di interventi militari fuori area, sia infine all'esito di un dibattito nel Paese civile verso tale forma di reclutamento: di tale processo il legislatore ha preso atto predisponendo la legge n. 331 del 2000. Per quanto attiene, poi, alla ristrutturazione dell'area tecnico amministrativa, non si può mettere in dubbio, anche tenuto conto della scontata mancanza di fluidità di ogni operazione di ristrutturazione, che essa abbia raggiunto risultati ragguardevoli e, nonostante non sia stata un'operazione indolore, il numero delle direzioni generali è stato consistentemente diminuito mentre, ovviamente, occorrerà un ripensamento in considerazione del diminuito numero delle unità militari. Espressioni di concreto apprezzamento l'ammiraglio Di Paola esprime quindi nei confronti dell'attività dell'ingegner Scherch, direttore dell'Agenzia industrie per la difesa, ritenendo che il medesimo abbia quelle caratteristiche di professionalità che permetteranno di riconvertire in maniera redditizia i settori dell'area tecnico industriale degli arsenali e degli stabilimento di lavoro, gestendoli con criteri di economicità ed efficacia.

Venendo a trattare della situazione degli arsenali della Maddalena e di Messina, l'ammiraglio Di Paola ricorda che un decreto del ministro dell'ottobre 2001 li ha fatti confluire nel patrimonio gestito dall'Agenzia, considerandole afferenti ad una medesima unità operativa: tale operazione corrisponde a precise esigenze di gestione economica, che dovrebbero dare i risultati sperati in una prospettiva di riequilibrio tra la situazione dell'uno e dell'altro arsenale. Aggiunge, poi, che sia per Messina che per il poligrafico di Gaeta, vi è l'intenzione di creare un mercato anche di carattere esterno all'Italia. Nell'ambito di questa nuova politica industriale, la riqualificazione del personale rappresenta un punto nodale ed è anzi uno degli elementi portanti della gestione dell'Agenzia. Circa la titolarità decisionale sui programmi di investimento, non si può non riconoscere che si tratta di un argomento particolarmente sensibile, ma la linea è già tracciata dalla legge n. 25 del 1997, la quale rappresenta un elemento fondante che, tuttavia, deve avere il tempo di entrare a regime. Dunque, ad avviso dell'ammiraglio Di Paola, non vi è dubbio che il ruolo svolto dal Segretariato generale, pur essendo centrale, non può prescindere dalla previa definizione delle esigenze dei rispettivi livelli operativi, che, quindi, vengono sottoposte al Ministro competente. È a quel momento che il Segretariato sviluppa le indicazioni dal punto di vista delle strategie e sempre – egli sottolinea – in stretto collegamento con gli altri settori. Dopo aver, quindi, dato indicazioni in ordine allo stato in cui si trova il programma di dismissione, anche avuto riguardo alle aspettative degli enti locali, ritiene che occorrerà approfondire gli aspetti dell'applicazione del decreto legge sulla cartolarizzazione e chiarire anche quale sia la normativa applicabile, avuto riguardo sia al quadro normativo specifico costituito dalla legge n. 692 del 1996 nonché dalle leggi nn. 448 del 1998, 300 del 2000 e 136 del 2001, che al sopravvenire della già citata legge n. 410 del 2001. Si tratta, peraltro, di materia la cui valutazione è tutta politica. Venendo alla questione EMAC l'ammiraglio Di Paola rileva che nel contesto dello sviluppo industriale globale l'Europa non poteva non dare una

risposta in termini di aggregazione delle realtà produttive per acquisire la capacità di essere controparte rispetto ai giganti del settore: l'operazione è riuscita in maniera estremamente soddisfacente nel settore elicotteristico e l'Italia si è qualificata come il secondo gruppo mondiale.

La questione del fallito progetto di *joint venture* tra EADS e Finmeccanica rappresenta – a giudizio dell'Ammiraglio – un elemento da valutare nella prospettiva – a suo avviso irrinunciabile – di una scelta, che non potrà che essere politica, ma dovrebbe comunque dare solidità al *management* di Finmeccanica, qualunque esso sia. L'ammiraglio Di Paola – rispondendo anche ad una richiesta di chiarimento del PRESIDENTE Contestabile – informa quindi circa i motivi per cui l'azienda Marconi CLC ha deciso di dismettere la Marconi Mobile spa e fornisce, poi, ulteriori chiarimenti a richieste di informazioni dei senatori PALOMBO e NIEDDU. Avviandosi alla conclusione, dichiara che la questione del SICRAL 2 è costantemente monitorata dalla sua struttura e egli si augura che gli sviluppi potranno essere promettenti, anche grazie al supporto che viene fornito dal canale diplomatico. Infine tranquillizza il senatore Nieddu per quanto riguarda la questione dell'arsenale di Perdasdefogu, considerato che vi è in atto un interessante programma che potrebbe coinvolgere sia questa località per i lanci sul territorio che la località di Capo San Lorenzo per i lanci in mare, con ragguardevoli possibilità di riuscita, anche internazionale, e di potenziamento dell'attività svolta dall'arsenale.

Il presidente CONTESTABILE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1001**Art. 1.****1.1**

CIRAMI

All'articolo 1, comma 3, eliminare le parole: «e ai connessi interventi in base a risoluzioni dell'ONU».

Art. 6.**6.1**

NIEDDU, PASCARELLA, STANISCI, ANGIUS

Sopprimere il comma 2.

Art. 7.**7.1**

CIRAMI

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta ferma la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria secondo le norme del codice di procedura penale per i reati commessi da persone non appartenenti alle Forze armate».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

75^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Contento.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1002) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CONTENTO fornisce precisazioni in merito ad alcuni aspetti problematici emersi nelle precedenti sedute. In particolare, per quanto concerne i profili finanziari, fa presente che si può escludere qualsiasi perdita di gettito per la mancata applicazione della TARSU o della tariffa di igiene ambientale sulla nuova categoria di rifiuti speciali in quanto il prodotto del riciclaggio, che nel caso in oggetto è il combustibile, non è per definizione un rifiuto e quindi non è soggetto né ad imposta né a tariffa.

Si dichiara, inoltre, favorevole ad una modifica dell'articolo 17 volta a rimuovere eventuali perplessità in merito alla copertura del provvedimento.

Interviene il senatore GRILLOTTI per esprimere il proprio apprezzamento per le precisazioni fornite dal Sottosegretario e rilevando che si possono escludere effetti finanziari sulla finanza locale. Precisa, a tal riguardo, che comunque esistono norme già in vigore, concernenti il sistema di tariffazione, che consentono agli enti locali di evitare perdite di gettito.

Il relatore VIZZINI, preso atto dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, propone di esprimere un parere favorevole, considerando che le quantificazioni delle maggiori entrate derivanti dai giochi e dalle scommesse sono state effettuate adottando le metodologie tradizionalmente impiegate per provvedimenti analoghi e che possono escludersi effetti per la finanza locale. Propone di porre, altresì, la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 17 sia modificato, eliminando l'ultimo inciso del comma 1.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PASQUINI dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore, in quanto ritiene che le risposte fornite dal rappresentante del Governo non siano state esaustive soprattutto rispetto ai rilievi sollevati relativamente agli articoli 8 e 16, nonché con riguardo agli effetti di cassa e di competenza connessi con l'estrazione straordinaria del 31 dicembre 2001.

Con riferimento all'articolo 8, il presidente AZZOLLINI sottopone alla valutazione della Commissione la possibilità di introdurre una apposita clausola di invarianza degli oneri.

Il relatore VIZZINI, concordando con il Presidente, propone di integrare in tal senso la propria proposta di parere.

Il senatore MICHELINI richiama l'attenzione sui temi della finanza regionale, rilevando che ogni volta che si interviene sulle materie di competenza regionale concorrente si producono effetti sulla finanza degli enti locali e delle Regioni. Lamenta, inoltre, che tali aspetti sono spesso tralasciati nell'esame degli effetti finanziari dei provvedimenti e auspica, a tal fine, che vengano adottati strumenti generali ed automatici in grado di compensare i riflessi finanziari negativi derivanti dalle misure adottate dal Governo.

Ritiene, infine, che le risposte fornite dal Sottosegretario sugli effetti finanziari del provvedimento sulle Regioni a statuto speciale siano state elusive e preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore FERRARA, pur concordando con la necessità di armonizzare il principio della sussidiarietà con il processo di devoluzione delle competenze dallo Stato alle Regioni, dissente rispetto alle preoccupazioni espresse dal senatore Michelini, in quanto rileva che vengono sollevate tali

osservazioni esclusivamente quando singoli provvedimenti comportano minor gettito per le Regioni a statuto speciale e non anche quando le leggi comportano automaticamente benefici per quegli enti locali. Auspica, pertanto, una revisione organica della materia che tenga conto di entrambi i profili.

Su proposta del relatore, la Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: «4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» e che al comma 1 dell'articolo 17 siano soppresse le parole: «, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento».

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo.

Il relatore VIZZINI segnala, per quanto di competenza, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 5.0.1 che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Occorre inoltre valutare se gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11 siano suscettibili di produrre oneri per il bilancio dello Stato. Segnala, infine, l'emendamento 5.0.2 che prevede la possibilità di istituire contabilità speciali per le somme da destinare alle istituzioni scolastiche.

Il sottosegretario CONTENTO precisa che l'emendamento 2.0.1, sostanzialmente identico agli altri emendamenti segnalati dal relatore aggiuntivi all'articolo 2, è suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Analoghe considerazioni valgono per gli emendamenti segnalati all'articolo 5. Si rimette invece alla Commissione per quanto concerne l'emendamento 5.0.2.

Il relatore VIZZINI propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati e parere favorevole sui restanti emendamenti.

La Commissione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 5.0.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.0.2.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'orario di inizio della seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, è posticipato alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,35.

76^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Contento.*

La seduta inizia alle ore 15,35.

*IN SEDE CONSULTIVA***(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo**

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore GRILLOTTI, riferendo in sostituzione del relatore Zorzoli, fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante modifiche in materia di immigrazione. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.79, 1.80, 1.83, 3.21, 3.18, 3.10, 5.36, 5.6, 5.4, 5.39, 5.15, 5.17, 8.0.3, 10.0.1, 11.96, 11.52, 11.13, 11.107, 12.1, 12.15, 12.16, 12.32, 12.0.1, 13.0.2, 13.0.4, 14.13, 15.88, 15.118, 15.120, 15.4 (limitatamente alla seconda parte), 16.35, 16.20, 23.0.5, 25.151, 25.87, 25.48, 25.58, 25.68, 25.109, 25.0.1, 27.4, 27.10, 27.2, 27.5, 27.11, 27.12, 27.3, 27.13, 27.9, 27.1, 27.7, 27.8 e 27.0.3 che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Occorre inoltre valutare gli effetti degli emendamenti 1.10, 1.3, 1.78, 3.0.1, 4.106, 4.0.1, 5.12, 5.0.2, 6.0.1, 8.0.1, 11.77, 11.62, 11.68, 11.0.2, 12.4, 12.17, 12.7, 12.5, 13.0.5, 14.14, 15.15, 15.181, 15.83, 17.0.1, 19.0.1, 21.17, 21.16, 22.3, 22.1, 22.4, 24.7, 24.8, 24.11, 24.14, 24.3, 24.5, 25.101, 25.66, 25.44, 25.44^a, 25.16, 25.32, 25.72, 25.102, 25.18, 25.111, 25.88, 25.89, 25.110, 25.19, 25.33, 25.46, 25.34, 25.20, 25.105, 25.82, 25.106, 25.21, 25.81, 25.35, 25.107, 25.22, 25.86, 25.85, 25.108, 25.24, 25.36, 26.2 e 27.0.2. Non ci sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti, a carico del bilancio dello Stato.

La Commissione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti segnalati e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

(1002) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA

(Parere alla 6^a Commissione sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 5. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta degli emendamenti, riferiti agli articoli successivi all'articolo 5 del decreto-legge n. 452 del 2001, recante disposizioni in materia di accise, giochi e rimborsi IVA. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 7.0.1, 8.2, 8.5, 8.6, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 13.1, 13.2, 13.3, 15.0.2, 15.0.3, 16.0.7, 16.0.8 e 16.0.13 che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Occorre inoltre valutare se gli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4, 8.0.1, 12.1, 15.0.4, 16.0.1, 16.0.6 e 16.0.9 siano suscettibili di produrre oneri per il bilancio dello Stato. In particolare, con riferimento all'emendamento 7.1, segnala che le lettere d), i) e j) sembrerebbero determinare effetti negativi sul bilancio dello Stato. Segnala, infine, gli emendamenti 8.8, 8.9 e 8.0.2, rispetto ai quali sembrerebbe opportuno introdurre un'apposita clausola di invarianza degli oneri, nonché gli emendamenti 16.2 e 16.3 per i quali occorre valutare la congruità della quantificazione e comunque prevedere una copertura di carattere permanente. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CONTENTO concorda con il relatore in merito agli emendamenti segnalati e suscettibili di comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Conferma che gli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4, 8.0.1, 12.1, 15.0.4, 16.0.1, 16.0.6 e 16.0.9 comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, mentre ritiene che l'emendamento 7.1 non comporti effetti finanziari negativi. Esprime, altresì, il proprio avviso contrario sugli emendamenti 16.2 e 16.3.

Il senatore PASQUINI interviene per segnalare che sull'emendamento 16.0.12, avente contenuto meramente ordinamentale, la Commis-

sione dovrebbe pronunciarsi con criteri conformi a quelli seguiti durante la sessione di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI precisa che, in merito all'emendamento 7.1 l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato è desumibile dal fatto che le lettere *i*) e *j*) prevedono esclusivamente la definizione di modalità di rimborso ma non comportano modificazioni della normativa vigente relativamente ai presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso stesso. Ritiene che, pur trattandosi di una norma meramente ordinamentale, non vi siano motivi ostativi all'espressione di un parere favorevole.

Replicando, poi, al senatore Pasquini, ricorda che, in questa sede, la Commissione ha competenza esclusivamente sui profili finanziari connessi agli emendamenti.

Il senatore PASQUINI precisa che la sua intenzione era quella di richiamare l'attenzione su un emendamento ad un decreto-legge avente una ampia portata ordinamentale e non rispondente al criterio di omogeneità rispetto al contenuto del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI, replicando al senatore Pasquini, ribadisce che il giudizio di ammissibilità degli emendamenti non rientra tra le competenze proprie della sede in cui sta ora procedendo la Commissione.

Il senatore BATTAGLIA Giovanni chiede, quindi, alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo in merito all'emendamento 9.0.1, che ritiene privo di effetti per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CONTENTO ritiene che non si possa affermare con assoluta certezza la perfetta sincronia temporale tra oneri e coperture determinate dal meccanismo configurato nella citata proposta emendativa. Fa presente, comunque, che la questione è oggetto di studio al fine di elaborare una soluzione che possa essere sostenibile anche dal punto di vista finanziario.

Il senatore GRILLOTTI interviene per rilevare il proprio avviso conforme a quello del senatore Battaglia e propone di esprimere un parere contrario, evitando tuttavia il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI precisa che, considerando che la legge finanziaria aveva ridotto la misura dell'aggio dal 10 all'8 per cento, la formulazione dell'emendamento non dà adito a dubbi circa gli effetti di incremento dell'attuale misura dell'aggio stesso e dunque sull'onerosità delle disposizioni ivi contenute.

Ritiene, quindi, non condivisibile l'espressione di un parere meramente contrario.

Il senatore BATTAGLIA Giovanni ribadisce il proprio avviso contrario rispetto a tale ultima interpretazione, preannunciando il proprio voto contrario ad una proposta di parere che non sia favorevole.

Il senatore PASQUINI chiede al Governo una valutazione in merito agli emendamenti concernenti la modifica delle norme sui compensi ai concessionari della riscossione.

Il sottosegretario CONTENTO dichiara che sull'argomento vi è un confronto con i rappresentanti dei concessionari della riscossione e che il Governo è impegnato nello studio di una proposta che dia soluzione al problema anche dal punto di vista finanziario.

Il relatore VIZZINI propone, infine, di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione degli emendamenti 8.8, 8.9 e 8.0.2, rispetto ai quali propone di condizionare il parere favorevole all'introduzione di una apposita clausola di invarianza degli oneri.

La Commissione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.0.1, 8.2, 8.5, 8.6, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 13.1, 13.2, 13.3, 15.0.2, 15.0.3, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.13, 8.1, 8.3, 8.4, 8.0.1, 12.1, 15.0.4, 16.0.1, 16.0.6, 16.0.9, 16.2 e 16.3.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 8.8, 8.9 e 8.0.2, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga introdotto il seguente comma: «Dalle predette disposizioni non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

54^a seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1002) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che nella scorsa seduta è stata chiusa la discussione generale e sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Dopo aver dato conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, programmazione economica sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, avverte che si passerà all'esame di tali emendamenti. Tuttavia, accogliendo una specifica richiesta del senatore Brunale, avverte che lo stesso potrà illustrare congiuntamente gli emendamenti presentati a tutti gli articoli del decreto-legge.

Il senatore BRUNALE rileva in premessa che numerosi emendamenti presentati dal relatore attengono a materia non direttamente riferibili all'oggetto del decreto-legge e che pertanto rimette tale osservazione alla valutazione del presidente, pur rilevando che su alcune questioni sono stati presentati emendamenti di altri rappresentanti di gruppi parlamentari. In merito all'emendamento 2.0.4, egli sottolinea l'esigenza di consentire un differimento del pagamento dei tabacchi da parte di tutti i soggetti riven-

ditori di generi di monopolio e depositari fiscali per le stesse merci. L'emendamento 5.6, invece, prevede la proroga al 30 settembre 2002 del termine del 31 agosto 2002, previsto per presentare la dichiarazione da parte dei soggetti che godono del credito di imposta concessa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 5.

L'emendamento 5.9, poi, consente di utilizzare il credito d'imposta, ovvero, il meccanismo della compensazione nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000 concernente le agevolazioni fiscali a favore degli esercenti le attività di trasporto merci.

L'emendamento 7.0.1, inoltre, è finalizzato ad estendere ai tabacchi lavorati l'esenzione dal pagamento dell'accisa in caso di furti o rapina, in analogia con quanto previsto per gli alcoli e gli oli minerali. L'emendamento 16.0.5 è volto a sopprimere l'articolo 71 della legge finanziaria per il 2000, concernente disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali.

L'oratore si sofferma poi su alcuni emendamenti presentati dal relatore: per quanto riguarda la questione dei concessionari della riscossione dei tributi, al di là della scelta di merito e dell'effettivo contenuto dell'emendamento che il relatore intende sottoporre alla Commissione, egli sottolinea il rilievo di carattere generale che assume la questione, sia per l'erario che per gli equilibri economico-finanziari delle aziende del settore. Egli ritiene pertanto opportuno un approfondimento per l'esame in Assemblea, con la consapevolezza che la profonda riforma avviata negli anni scorsi necessita di ulteriori approfondimenti, non disgiunti dall'analisi delle cause strutturali che impediscono ai concessionari della riscossione di mantenere a regime i propri equilibri finanziari. Egli preannuncia il consenso ad una soluzione transitoria che elimini le incertezze del momento, ma che consenta comunque di individuare successivamente soluzioni a carattere definitivo. L'oratore esprime invece elementi di forte perplessità circa l'emendamento 16.0.12 concernente l'ordinamento della giustizia tributaria, esprimendo valutazioni critiche in merito al meccanismo di elezione dei membri del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria: il *quorum* della maggioranza assoluta per eleggere i membri da parte delle Camere non garantisce la minoranza parlamentare nella scelta dei componenti di un organismo essenziale per l'autogoverno della magistratura tributaria.

Il presidente PEDRIZZI condivide le osservazioni del senatore Brunale in merito alla riforma della riscossione, soprattutto per quanto riguarda la necessità di individuare una soluzione transitoria, al fine di avviare un approfondimento volto a perfezionare in maniera definitiva il disegno riformatore avviato negli anni scorsi.

Dopo un intervento del senatore BONAVITA e del senatore EUFEMI sull'ordine dei lavori, il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

La senatrice DE PETRIS dà per illustrato l'emendamento 1.1, ribadendo le osservazioni espresse in merito all'articolo 1 in discussione generale.

Il RELATORE, prendendo atto del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente sull'emendamento 1.2, lo ritira, preannunciandone una riformulazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Dopo che il relatore GIRFATTI ed il sottosegretario CONTENTO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 1.1, il Presidente PEDRIZZI verifica la presenza del numero legale per deliberare e pone ai voti l'emendamento 1.1, che viene respinto.

Il relatore GIRFATTI dà per illustrato l'emendamento 2.1, sul quale il Sottosegretario CONTENTO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, tale emendamento viene approvato.

Il presidente PEDRIZZI, per consentire la partecipazione del Sottosegretario CONTENTO ai lavori della Commissione Bilancio per la valutazione degli ulteriori emendamenti riferiti al testo del decreto-legge in esame, sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16,10).

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Il relatore GIRFATTI, prendendo atto del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, ritira l'emendamento 2.0.1.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, di contenuto identico all'emendamento 2.0.1.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO invitano i rispettivi proponenti a ritirare tali emendamenti.

Gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.5 vengono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti, mentre gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4 e 2.0.6 vengono ritirati dai proponenti.

Si passa all'unico emendamento riferito all'articolo 3.

Il relatore GIRFATTI dà per illustrato l'emendamento 3.1, sul quale esprime parere favorevole il sottosegretario CONTENTO.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 viene approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si danno per illustrati gli emendamenti 4.1 e 4.2, di contenuto sostanzialmente analogo.

Il sottosegretario CONTENTO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 viene approvato, e viene quindi dichiarato assorbito l'emendamento 4.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 5.1, in materia di agevolazioni fiscali all'autotrasporto.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, di identico contenuto.

Si danno ancora per illustrati gli emendamenti da 5.7 a 5.11.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 5.1.

Il relatore GIRFATTI ed il sottosegretario CONTENTO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, di identico contenuto.

Posti congiuntamente ai voti, tali emendamenti sono approvati.

Sugli emendamenti 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11, di identico contenuto, il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Posti congiuntamente ai voti, tali emendamenti sono respinti.

Si passa agli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli, dopo l'articolo 5.

Il relatore GIRFATTI, dopo aver preso atto del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento espresso dalla 5^a Commissione permanente, ritira l'emendamento 5.0.1 (preannunciandone la ripresentazione in Assemblea in un testo riformulato) e 5.0.2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE dà per illustrato l'emendamento 7.1, sul quale il sottosegretario CONTENTO esprime parere favorevole.

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 7.2, ribadendo le perplessità circa la modifica della qualificazione giuridica del combustibile ricavato dai rifiuti solidi urbani, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 522.

Posti separatamente ai voti, l'emendamento 7.1 viene approvato, mentre l'emendamento 7.2 viene respinto.

Il relatore GIRFATTI ed il sottosegretario CONTENTO esprimono parere contrario sull'emendamento 7.0.1 precedentemente illustrato dal senatore Brunale, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BONAVIDA fa proprio e ritira tale emendamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore GIRFATTI dà per illustrato l'emendamento 8.10, sollecitando peraltro il Governo a garantire il rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte con i concessionari. Egli illustra poi l'emendamento 8.12 predisposto in ossequio al parere della 5^a Commissione permanente sul testo del decreto-legge.

Il sottosegretario CONTENTO illustra l'emendamento 8.11, concernente una modifica della ripartizione tra gli enti locali dei proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia: l'emendamento proposto è finalizzato a rendere più equitativa tale ripartizione, dopo le modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Su tale emendamento interviene il senatore FRANCO Paolo, il quale non condivide le motivazioni espresse dal rappresentante del Governo e preannuncia il voto contrario della propria parte politica sull'emendamento; egli preannuncia, altresì, la presentazione di un emendamento in Assemblea volto a disciplinare in maniera effettivamente equitativa il riparto tra gli enti locali interessati dei proventi derivanti dalla casa da gioco di Campione d'Italia.

Il sottosegretario CONTENTO prende atto della dichiarazione del senatore Franco Paolo, invitandolo ad esprimere eventualmente un voto di astensione.

Vengono dati per illustrati tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 8.

Il relatore GIRFATTI ed il sottosegretario CONTENTO esprimono parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9.

Vengono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9, mentre vengono ritirati dal senatore EUFEMI, dopo averli sottoscritti, gli emendamenti 8.3, 8.4, e 8.5.

Posto ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, viene poi approvato l'emendamento 8.10.

Successivamente, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 8.12.

Sull'emendamento 8.11, il relatore GIRFATTI si rimette al parere del Governo.

Posto ai voti, dopo la dichiarazione di voto di astensione del senatore FRANCO Paolo, viene approvato l'emendamento 8.11.

Si passa quindi all'esame di due emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 8.

Il senatore FRANCO Paolo ritira gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore GIRFATTI dà per illustrato l'emendamento 9.1, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 viene approvato.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9, di identico contenuto, concernenti la definizione, dal 1° gennaio 2002, di un nuovo meccanismo di determinazione dell'aggio per i ricevitori delle giocate sul lotto.

Su tali emendamenti interviene il sottosegretario CONTENTO, il quale invita i presentatori a ritirare gli emendamenti, trasformandoli in un ordine del giorno sul quale preannuncia il parere favorevole del Governo, soprattutto in relazione al meccanismo di determinazione dell'aggio che incentiva il recupero della produttività e dell'efficienza da parte dei concessionari delle giocate.

Il relatore GIRFATTI ritira l'emendamento 9.0.6, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea.

Analogamente vengono ritirati gli emendamenti, di analogo contenuto, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4 e 9.0.5.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli 10 e 11, si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 12.

Il senatore BONAVIDA illustra l'emendamento 12.1, finalizzato ad equiparare la misura dell'aggio per tutte le ricevitorie dei concorsi pronostici.

Il sottosegretario CONTENUTO invita il senatore Bonavita a ritirare l'emendamento, i cui contenuti attengono ad una materia che potrebbe essere ricompresa nell'ordine del giorno concernente la determinazione dell'aggio del lotto, da esaminarsi successivamente in Assemblea.

Il senatore BONAVIDA ritira l'emendamento 12.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3.

Il sottosegretario CONTENUTO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3.

Il relatore GIRFATTI ritira l'emendamento 13.2.

Successivamente anche gli emendamenti 13.1 e 13.3 vengono ritirati.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli 14 e 15, si passa all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 15.

Il relatore GIRFATTI dà per illustrato l'emendamento 15.0.1 e ritira, prendendo atto del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, gli emendamenti 15.0.2 e 15.0.4, preannunziandone la ripresentazione in Assemblea in un testo riformulato.

Dopo che il senatore BALBONI ha ritirato l'emendamento 15.0.3, il sottosegretario CONTENUTO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.0.1 che, posto ai voti, viene approvato.

In riferimento all'articolo 16, vengono dati per illustrati gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3.

Il sottosegretario CONTENUTO esprime parere favorevole sull'emendamento 16.1 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 16.2 e 16.3.

I senatori EUFEMI e KAPPLER ritirano rispettivamente gli emendamenti 16.2 e 16.3 trasformandoli nel seguente ordine del giorno:

0/1002/1/6

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1002, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,

considerato che la normativa relativa al settore dei giochi e delle scommesse si caratterizza ancora per disorganicità e disomogeneità;

considerato che ciò impone con urgenza di procedere ad una complessiva e sistematica rivisitazione della disciplina vigente, al fine di assicurare equità di trattamento per tutti i soggetti che operano sul mercato;

considerata la volontà, più volte espressa dallo stesso Governo, di procedere ad una riorganizzazione dell'intero comparto, già manifestata con l'unificazione di funzioni e competenze in capo ai Monopoli di Stato;

impegna il Governo a modificare, nel contesto di una più ampia riorganizzazione della materia, il regime previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativo alle operazioni esenti da IVA, che a seguito delle modifiche intervenute, esclude da tale esenzione le operazioni cosiddette inerenti e connesse all'organizzazione, esercizio e raccolta delle giocate, con ciò alterando la neutralità dell'imposta nei confronti dei soggetti che operano nel settore».

Il sottosegretario CONTENTO accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, a condizione che esso sia riformulato nel dispositivo, impegnando il Governo «a valutare la possibilità di modificare» il regime delle operazioni esenti da IVA nel settore dei giochi e delle scommesse.

Dopo tale modifica, l'ordine del giorno n.1, posto ai voti, viene approvato.

Successivamente viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 16.1.

Si passa all'esame di emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 16.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 16.0.1 finalizzato a consentire la deduzione o detrazione, per il periodo d'imposta 2001, degli oneri di cui agli articoli 10 e 13 del Testo unico delle imposte sui redditi per versamenti che i contribuenti sono stati costretti ad effettuare dopo il 31 dicembre 2001, per la chiusura delle banche e degli uffici postali, in concomitanza con il *change over* lira/euro.

Il RELATORE dà per illustrato l'emendamento 16.0.2, che prevede l'abrogazione dell'articolo 71 della legge 21 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali.

Il senatore FRANCO Paolo dà per illustrato l'emendamento 16.0.3 di contenuto sostanzialmente analogo.

La senatrice DE PETRIS dà per illustrato l'emendamento 16.0.4, dichiarando peraltro di condividere pienamente l'emendamento presentato dal relatore, che contiene un'opportuna specificazione sul regime degli atti e i provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 71.

Si danno quindi per illustrati anche gli emendamenti 16.0.5 e 16.0.6.

Il relatore GIRFATTI ritira l'emendamento 16.0.7, preannunciandone la ripresentazione in Assemblea in un testo riformulato.

Il senatore EUFEMI ritira gli emendamenti 16.0.8 e 16.0.9.

Il relatore GIRFATTI ritira l'emendamento 16.0.10 preannunciandone la ripresentazione in Assemblea e dà per illustrati gli emendamenti 16.0.11 e 16.0.12 concernenti, rispettivamente, la rappresentanza presso le commissioni tributarie degli spedizionieri doganali e il potenziamento della giustizia tributaria.

Circa l'emendamento 16.0.12 il relatore riformula il testo sostituendo al punto 1 della lettera *c*) le parole «gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale» con le altre: «i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni». Inoltre, il punto 2 della stessa lettera *c*) è modificato sopprimendo le parole «e sono rieleggibili una sola volta».

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 16.0.13.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 16.0.1, tale emendamento, posto ai voti, viene respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 16.0.2, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 16.0.3, 16.0.4 e 16.0.5. Risulta invece precluso l'emendamento 16.0.6.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 16.0.11.

A giudizio del senatore BONAVITA l'emendamento 16.0.12, recante disposizioni estranee all'oggetto del decreto-legge, interviene in una materia particolarmente complessa e di grande rilievo, proponendo una diversa

composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e, soprattutto, predisponendo un meccanismo di elezione dei membri da parte delle due Camere che, sostanzialmente, prevedendo la maggioranza assoluta come *quorum* per la elezione, rimette alla disponibilità della maggioranza parlamentare la scelta dei componenti nell'organismo di autogoverno e indipendenza della giustizia tributaria. Si tratta di una scelta assolutamente non condivisibile che meriterebbe un approfondimento maggiore rispetto ai tempi di esame del decreto-legge.

A giudizio del sottosegretario CONTENTO, le preoccupazioni circa la riduzione delle garanzie dell'autonomia e autogoverno del Consiglio di presidenza non sono condivisibili, in quanto la percentuale dei componenti scelti dal Parlamento risulta ampiamente bilanciata dal numero dei membri eletti dai giudici tributari. Egli peraltro si dichiara disponibile ad approfondire tale questione per l'Assemblea.

Il senatore BONAVITA, pur apprezzando la disponibilità del rappresentante del Governo, ritiene comunque lesivo delle prerogative e dei diritti della opposizione parlamentare la previsione del *quorum* della maggioranza assoluta dei componenti delle Camere: si tratta di un principio cardine della rappresentatività degli organismi nei quali alcuni componenti sono scelti dalla rappresentanza politica, la cui tutela dovrebbe essere sempre garantita.

Il presidente PEDRIZZI sottolinea la disponibilità dichiarata dal rappresentante del Governo su tale questione.

Posto ai voti, l'emendamento 16.0.12 viene approvato con le modifiche apportate dal relatore, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 16.0.13.

Il relatore GIRFATTI dà per illustrati gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, posti ai voti, i due emendamenti vengono approvati.

Il RELATORE illustra poi la proposta di coordinamento n. 1, finalizzata ad uniformare il testo del decreto-legge in merito alla citazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi.

Posta ai voti, la proposta di coordinamento n. 1 viene approvata.

A maggioranza, si dà infine mandato al relatore a riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 1002, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, con le modificazioni accolte dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione

orale e ad apportare le modifiche di puro coordinamento che dovessero risultare necessarie al testo degli emendamenti accolti dalla Commissione.

Il presidente PEDRIZZI ricorda il termine per la presentazione in Assemblea degli emendamenti riferiti al decreto-legge.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1002

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

DE PRETIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2002» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2002».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «agli articoli» aggiungere la seguente: «1,»; sostituire le parole: «210.063 migliaia di euro» con le seguenti: «210.842».

1.2

IL RELATORE

Aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purchè tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis, nonchè per la restituzione della differenza di accisa sulle emulsioni di cui ai commi 1 e 1-bis anche mediante crediti di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Con lo stesso decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.».

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma", sono sostituite dalle seguenti: "revisione organica del regime tributario del settore"».

2.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

*(Pagamento differito dei generi di monopolio
da parte dei depositari fiscali)*

1. Le disposizioni concernenti il pagamento differito dei tabacchi lavorati, introdotte con l'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, trovano applicazione anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato.».

2.0.2

COSTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Pagamento differito dei tabacchi da parte dei rivenditori di generi di monopolio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato».

2.0.3

EUFEMI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Pagamento differito dei tabacchi da parte dei rivenditori di generi di monopolio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato».

2.0.4

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE

Dopo l'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 2-bis.

(Pagamento differito dei tabacchi da parte dei rivenditori di generi di monopolio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato».

2.0.5

THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Pagamento differito dei tabacchi da parte dei rivenditori di generi di monopolio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato».

2.0.6

BONAVITA, BRUNALE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Pagamento differito dei tabacchi da parte dei rivenditori di generi di monopolio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nella legge 1° novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore del comune di Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) di euro 233,00 per mille litri per la benzina e di euro 155,00 per mille litri per il petrolio e per il gasolio;"».

Art. 4.**4.1**

IL RELATORE

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commis-

rata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria.».

4.2

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali, mediante apposita fidejussione bancaria o assicurativa pari al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo».

Art. 5.

5.1

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate».

Al comma 2 sopprimere la parola: «altresì».

Al comma 4 sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «di cui al comma 1».

5.2

CUTRUFO

Al comma 4, sostituire le parole: «31 agosto 2002» con le seguenti: «30 settembre 2002».

5.3

THALER AUSSERHOFER

Al comma 4, sostituire le parole: «31 agosto 2002» con le seguenti: «30 settembre 2002».

5.4

EUFEMI

Al comma 4, sostituire le parole: «31 agosto 2002» con le seguenti: «30 settembre 2002».

5.5

COSTA

Al comma 4, sostituire le parole: «31 agosto 2002» con le seguenti: «30 settembre 2002».

5.6

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE

Al comma 4, sostituire le parole: «31 agosto 2002» con le seguenti: «30 settembre 2002».

5.7

COSTA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 è soppresso».

5.8

THALER AUSSEHOFFER

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 è soppresso».

5.9

TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 è soppresso».

5.10

EUFEMI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 è soppresso».

5.11

CUTRUFO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 è soppresso».

5.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di pubblicità effettuata con veicoli)

1. All'articolo 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis). Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto in fine il seguente comma: "4-bis. L'imposta non è dovuta altresì, per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.";

b) al comma 3:

1) dopo le parole "derivanti dall'attuazione", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 13, comma 4-bis, e";

2) la parola "introdotto" è sostituita dalla seguente: "introdotti"».

5.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilità possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli Uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi affidati.

2. Il titolare di ciascuna contabilità speciale è individuato con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente. Le modalità di funzionamento e di rendicontazione delle contabilità sono stabilite con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 7.

7.1

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, sono determinati:

a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;

b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attività di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili;

c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività, fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti paesi di altre forme di incentivazione;

e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1;

f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di cui alla lettera e);

g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 7;

h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contri-

buto detengono a scopo commerciale, in quantità superiore a 1000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;

i) le modalità per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantità superiore a 1000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1;

j) le modalità di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri paesi comunitari.».

Conseguentemente,

al comma 9, sostituire le parole: «comma 6», con le seguenti: «comma 5-bis».

7.2

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 11.

7.0.1

BRUNALE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del testo unico in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano anche ai tabacchi lavorati.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso».

Art. 8**8.1**

MANUNZA

Al comma 1, dopo le parole «misura vigente del corrispettivo minimo garantito», sostituire la parte restante del periodo con le seguenti: «... per adeguarla alle condizioni di mercato a partire dalla data della dichiarazione di inizio dell'attività, prevedendone un incremento proporzionato all'aumento del volume di raccolta delle scommesse durante la vigenza della concessione, da incentivare con opportuni interventi sulla determinazione del corrispettivo per l'espletamento del servizio».

8.2

COSTA

Al comma 1) dopo le parole: «... in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito» aggiungere le seguenti: «per adeguarla alle effettive condizioni di mercato, con effetto dalla dichiarazione di inizio di attività, ...»; e alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «... da incentivare anche con opportuni interventi sulla determinazione del corrispettivo per l'espletamento del servizio, in funzione dei costi d'avviamento».

Sostituire il comma 2) con il seguente:

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di estinzione, mediante ripartizione entro l'arco temporale residuo di durata delle concessioni, dell'eventuale debito di ciascun concessionario, per capitali ed interessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituito dalle somme corrispettive e dalle quote di prelievo, risultanti dalla ridefinizione di cui al comma precedente, nonché dall'imposta unica i cui termini sono stati sospesi con decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001 e successivamente disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2001 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 2001».

8.3

CUTRUFO

Al comma 1, dopo le parole: «..... in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garan-

tito», *aggiungere le seguenti*: «per adeguarla alle effettive condizioni di mercato, con effetto dalla dichiarazione di inizio di attività.».

8.4

CUTRUFO

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «da incentivare anche con opportuni interventi sulla determinazione del corrispettivo per l'espletamento del servizio, in funzione dei costi d'avviamento».

8.5

CUTRUFO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di estinzione, mediante ripartizione entro l'arco temporale residuo di durata delle concessioni, dell'eventuale debito di ciascun concessionario, per capitali ed interessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituito dalle somme corrispettive e dalle quote di prelievo, risultanti dalla ridefinizione di cui al comma precedente, nonchè dall'imposta unica i cui termini sono stati sospesi con decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001 e successivamente disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2001 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2001».

8.6

MANUNZA

Al comma 2, dopo le parole: «delle quote di prelievo» *aggiungere le seguenti*: «... e dell'imposta unica sospesa con decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001.».

8.7

MANUNZA

Sopprimere il comma 3.

8.8

MAGNALBÒ

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Nell'esercizio della potestà regolamentare conferitagli dall'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla razionalizzazione e al riordino dei poteri pubblici già trasferiti ai concessionari della raccolta di scommesse sulle competizioni sportive, sulle corse dei cavalli e sulle corse dei cani levrieri, relativi alla riscossione e al versamento dei proventi, all'effettuazione dei rimborsi, al pagamento delle vincite, alla liquidazione del corrispettivo e alla contabilizzazione delle relative operazioni».

8.9

MANUNZA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Nell'esercizio della potestà regolamentare conferitagli dall'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla razionalizzazione e al riordino delle modalità di partecipazione dei concessionari per la raccolta di scommesse all'esercizio di pubblici poteri spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 45 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di: riscossione e versamento dei proventi, effettuazione dei rimborsi, pagamento delle vincite, liquidazione del corrispettivo e contabilizzazione delle relative operazioni».

8.10

IL RELATORE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedurali di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto».

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dall'articolo 1 del presente decreto» *con le seguenti:* «dal comma 1 del presente articolo».

8.12

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

8.11

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

«3-bis. Al comma 37, dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "36 per cento", le parole: "16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18 per cento" e le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

8.0.1

FRANCO, MORO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Gestione dei giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli)

1. Il comma 77, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "L'organizzazione e la gestione dei giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315 e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate all'Unione nazionale incremento razze equine, la quale può provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti, società o allibratori da essa individuati".

2. La lettera c) del comma 78 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogata.

3. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, le modifica-

zioni rese necessarie dalle disposizioni di cui ai commi precedenti. Il regolamento è ispirato ai principi indicati al comma 78, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.2

FRANCO, MORO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica alla natura giuridica dell'UNIRE)

1. L'UNIRE – Unione nazionale incremento razze equine – disciplinata dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, è trasformata in ente pubblico economico.

2. Il Governo, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, è delegato ad emanare, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più decreti legislativi allo scopo di adeguare le attuali normative alla nuova natura giuridica dell'ente».

Art. 9.

9.1

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le parole: «, previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino Ufficiale di Zona», e dopo la parola: «schede», inserire la seguente: «prepagate»;*

b) *al comma 5, sopprimere le parole: «, entro i suddetti termini»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «L'importo delle schede», con le seguenti: «L'importo minimo delle schede prepagate», e le parole «di 2,50 euro», con le seguenti: «di 5,00 euro».*

9.0.1

COSTA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Aggio del lotto)

1. A partire dal 1° gennaio 2002 il periodo di raccolta del gioco del lotto è suddiviso in quattro trimestri e l'aggio corrisposto ai ricevitori è determinato in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento complessivo delle giocate in ciascun trimestre.

2. L'aggio spettante ai ricevitori del lotto non può comunque essere inferiore alla misura dell'otto per cento delle riscossioni lorde.

3. La determinazione dell'aggio spettante ai ricevitori del lotto è improntata ai seguenti criteri:

a) qualora la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 5 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 9 per cento;

b) qualora invece la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 10 per cento;

c) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca di più del 5 per cento e meno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto nel trimestre successivo è fissato nella misura del 9 per cento.

d) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca più del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto nel trimestre successivo è fissato nella misura dell'8 per cento».

9.0.2

BALBONI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Aggio del lotto)

1. A partire dal 1° gennaio 2002 il periodo di raccolta del gioco del lotto è suddiviso in quattro trimestri e l'aggio corrisposto ai ricevitori è determinato in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento complessivo delle giocate in ciascun trimestre.

2. L'aggio spettante ai ricevitori del lotto non può comunque essere inferiore alla misura dell'otto per cento delle riscossioni lorde.

3. La determinazione dell'aggio spettante ai ricevitori del lotto è improntata ai seguenti criteri:

a) qualora la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 5 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 9 per cento;

b) qualora, invece, la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 10 per cento;

c) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca di più del 5 per cento e meno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto, nel trimestre successivo è fissato nella misura del 9 per cento;

d) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca più del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto, nel trimestre successivo è fissato nella misura dell'8 per cento».

9.0.3

EUFEMI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Aggio del lotto)

1. A partire dal 1° gennaio 2002 il periodo di raccolta del gioco del lotto è suddiviso in quattro trimestri e l'aggio corrisposto ai ricevitori è determinato in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento complessivo delle giocate in ciascun trimestre.

2. L'aggio spettante ai ricevitori del lotto non può comunque essere inferiore alla misura dell'otto per cento delle riscossioni lorde.

3. La determinazione dell'aggio spettante ai ricevitori del lotto è improntata ai seguenti criteri:

a) qualora la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 5 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 9 per cento;

b) qualora, invece, la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 10 per cento;

c) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca di più del 5 per cento e meno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto, nel trimestre successivo è fissato nella misura del 9 per cento;

d) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca più del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto, nel trimestre successivo è fissato nella misura dell'8 per cento».

9.0.4

THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Aggio del lotto)

1. A partire dal 1° gennaio 2002 il periodo di raccolta del gioco del lotto è suddiviso in quattro trimestri e l'aggio corrisposto ai ricevitori è determinato in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento complessivo delle giocate in ciascun trimestre.

2. L'aggio spettante ai ricevitori del lotto non può comunque essere inferiore alla misura dell'otto per cento delle riscossioni lorde.

3. La determinazione dell'aggio spettante ai ricevitori del lotto è improntata ai seguenti criteri:

a) qualora la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 5 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 9 per cento;

b) qualora, invece, la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 10 per cento;

c) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca di più del 5 per cento e meno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto, nel trimestre successivo è fissato nella misura del 9 per cento;

d) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca più del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto, nel trimestre successivo è fissato nella misura dell'8 per cento».

9.0.5

BONAVITA, BRUNALE

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***Art. 9-bis.***(Aggio del lotto)*

1. A partire dal 1° gennaio 2002 il periodo di raccolta del gioco del lotto è suddiviso in quattro trimestri e l'aggio corrisposto ai ricevitori è determinato in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento complessivo delle giocate in ciascun trimestre.

2. L'aggio spettante ai ricevitori del lotto non può comunque essere inferiore alla misura dell'otto per cento delle riscossioni lorde.

3. La determinazione dell'aggio spettante ai ricevitori del lotto è improntata ai seguenti criteri:

a) qualora la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 5 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 9 per cento;

b) qualora, invece, la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 10 per cento;

c) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca di più del 5 per cento e meno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto, nel trimestre successivo è fissato nella misura del 9 per cento;

d) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca più del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto, nel trimestre successivo è fissato nella misura dell'8 per cento».

9.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Aggio del lotto)

1. A partire dal 1° gennaio 2002 il periodo di raccolta del gioco del lotto è suddiviso in quattro trimestri e l'aggio corrisposto ai ricevitori è determinato in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento complessivo delle giocate in ciascun trimestre.

2. L'aggio spettante ai ricevitori del lotto non può comunque essere inferiore alla misura dell'otto per cento delle riscossioni lorde.

3. La determinazione dell'aggio spettante ai ricevitori del lotto è improntata ai seguenti criteri:

a) qualora la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 5 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 9 per cento;

b) qualora, invece, la raccolta complessiva aumenti nel corso di un trimestre almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio corrisposto ai ricevitori del lotto nel trimestre successivo è aumentato al 10 per cento;

c) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca di più del 5 per cento e meno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto, nel trimestre successivo è fissato nella misura del 9 per cento;

d) qualora nel corso del trimestre durante il quale è corrisposto un aggio maggiore dell'8 per cento ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, la raccolta complessiva diminuisca più del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva del corrispondente trimestre dell'anno precedente, l'aggio riconosciuto al ricevitore del lotto, nel trimestre successivo è fissato nella misura dell'8 per cento».

Art. 12.**12.1**

BONAVITA

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aggio spettante ai ricevitori dei concorsi pronostici di cui al comma precedente, è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.

1-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le vincite non riscosse dei concorsi pronostici di cui al primo comma, saranno introitate dall'erario.

Art. 13**13.1**

FRANCO PAOLO, MORO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – (Scommesse). – 1. A decorrere dal 1° marzo 2002, l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili, è pari a 0,50 euro e la giocata minima è di 1,00 euro. L'unità minima delle scommesse a quota fissa è pari a 2,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro».

13.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. L'unità minima delle scommesse al totalizzatore, esclusa quella sulla corsa Trio, sulla corsa Tris e quelle alla stessa assimilabili, è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro. L'unità minima della scommessa Trio, della scommessa Tris e di quelle alla stessa assimilabili è pari a 0,50 euro e la giocata minima è di 1,00 euro. L'unità minima delle scommesse a quota fissa è pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro».

13.3

BALBONI, KAPPLER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. L'unità minima delle scommesse al totalizzatore, esclusa quella sulla corsa Trio, sulla corsa Tris e quelle alla stessa assimilabili, è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro. L'unità minima della scommessa Trio, della scommessa Tris e di quelle alla stessa assimilabili è pari a 0,50 euro e la giocata minima è di 1,00 euro. L'unità minima delle scommesse a quota fissa è pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro».

Art. 15.**15.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:***«Art. 15-bis***(Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo)*

1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel comma 48 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente", fino a "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La richiesta di proroga, qualora già formulata prima dell'entrata in vigore del presente articolo, deve essere espressamente confermata dall'interessato."».

15.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni varie in materia di giochi)

1. Restano fermi i poteri, anche regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e, relativamente ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici legati a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI e dell'UNIRE, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e per i beni e le attività culturali, sentiti gli enti predetti."

3. Entro il 30 aprile 2002 è rideterminata, con uno o più regolamenti emanati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1, come modificate dal comma 2 del presente articolo, la ripartizione della raccolta delle scommesse ippiche e sportive.».

15.0.3

BALBONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Campione d'Italia)

1. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito ogni tre anni dal Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tasso ufficiale di cambio euro-

franco svizzero registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello stesso triennio.

2. Il debito e gli eventuali crediti di imposta sono assolti in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in euro, dovuto per l'imposta o per il rimborso, il tasso di cambio di cui al comma 1; dai soggetti che producono anche redditi in euro, l'ulteriore imposta è assolta in euro".».

15.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Campione d'Italia)

1. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "in lire italiane", fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe.";

b) al comma 2, sostituire le parole: "in lire italiane" con le seguenti: "in euro"».

Art. 16.

16.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

16.2

EUFEMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, al numero 6), comma 1, sostituire le parole: "le operazioni relative all'esercizio" con le seguenti: "le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio" e le parole: "le operazioni relative alla raccolta delle giocate" con le seguenti: "le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giocate".

All'onere derivante dall'attuazione delle presenti disposizioni, stimato in 35 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

16.3

KAPPLER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, al numero 6), comma 1, sostituire le parole: "le operazioni relative all'esercizio" con le seguenti: "le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio" e le parole: "le operazioni relative alla raccolta delle giocate" con le seguenti: "le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giocate".

All'onere derivante dall'attuazione delle presenti disposizioni, stimato in 35 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

16.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Gli oneri deducibili e le detrazioni per oneri di cui agli articoli 10 e 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, riferibili all'anno 2001 possono, se i relativi importi sono versati tramite gli istituti di credito e le poste nel periodo dal 1° gennaio al 10 gennaio 2002, essere dedotti o detratti ai sensi dei predetti articoli dal reddito complessivo o dall'imposta dell'anno 2001».

16.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali)

1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.
 2. Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001».
-

16.0.3

MORO, TIRELLI, FRANCO PAOLO, VANZO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PIROVANO, PROVERA, STIFFONI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali, è abrogato».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «di smaltimento di oli usati» inserire le seguenti: «, di trasferimento di beni demaniali».

16.0.4

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO

Art. 16-bis.

(Abrogazione delle disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali)

1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) è soppresso».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di demanio».

16.0.5

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Dopo l'articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 16-bis.

(Abrogazione dell'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali, è abrogato».

16.0.6

EUFEMI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpretano nel senso che le opere di urbanizzazione e di costruzione effettuate in epoca anteriore al 31 dicembre 1990 si intendono riferite sia a quelle primarie che a quelle secondarie e che le stesse sono da intendersi riferite a quelle in regola con il pagamento degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione. Ai fini delle stesse disposizioni sono da considerare in ogni caso permanenti, anche dopo la cessione delle aree, i vincoli di tutela per i beni paesaggistici ed ambientali di cui alle leggi n. 1497 del 1939, n. 1089 del 1939, e del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, e la conseguente applicazione degli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni».

16.07

IL RELATORE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Indennità di presidio per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi)

1. Per il triennio 2002-2004, al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi è corrisposta per ogni concessione del servizio, comprese quelle gestite in regime commissariale, una indennità di presidio correlata anche ai risultati di gestione tenendo conto degli aggravi erogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nelle misure e secondo i criteri indicati nei successivi commi.

2. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'onere a carico del bilancio dello Stato, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo nonché degli aggravi di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è pari, rispettivamente, a 500 milioni, 420 milioni e 380 milioni di euro.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta:

a) per il 20 per cento del suo ammontare, rispettivamente, per gli anni 2002 e 2003 e per il 15 per cento per l'anno 2004 in favore delle gestioni che per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 sviluppano percentuali di riscossione erariale almeno pari alla media percentuale del triennio 1999-2001. Per ogni punto percentuale di minore riscossione si procede ad una corrispondente riduzione della percentuale spettante;

b) per il 20 per cento del suo ammontare per l'anno 2002, del 30 per cento per l'anno 2003 e del 35 per cento per l'anno 2004 in favore delle gestioni che conseguono percentuali di riscossione erariale superiori a quelle della media del triennio 1999-2001. Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto alla predetta media triennale si procede alla corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennità;

c) per il 60 per cento del suo ammontare per l'anno 2002 ed il 50 per cento per gli anni 2003 e 2004, pari, rispettivamente, a 300, 210 e 190 milioni di euro, mediante assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 aprile, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2002 la prima erogazione è corrisposta al 30 giugno 2002.

4. Le percentuali di riscossione relative al triennio 1999-2001 nonché la percentuale di riscossione utile ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del comma 3 vanno calcolate con criteri omogenei di raffronto di carico, con sterilizzazione degli incrementi del carico degli anni 2002-2003 e 2004 superiori di un terzo rispetto alla media triennale 1999-2001.

5. La determinazione della media percentuale delle riscossioni erariali del triennio 1999-2001 nonché le modalità di erogazione delle percentuali dell'indennità avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sulla base dei seguenti criteri:

a) la media percentuale di riscossione per ciascuna gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole concessioni sul carico triennale affidato in riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese e di quelle riscosse tramite avvisi bonari;

b) fissazione della misura dell'indennità per ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

c) erogazione delle percentuali dell'indennità di cui al comma 3, lettere a) e b), in acconto, in misura non inferiore al 40 per cento dell'intero ammontare ottenibile, entro il 31 ottobre dell'anno di competenza ed a saldo entro il 30 giugno dell'anno successivo;

d) conguaglio tra l'ammontare degli aggi spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e l'ammontare complessivo delle indennità di presidio ai fini del rispetto dello stanziamento annuale di bilancio di cui al comma 2.

6. Entro il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché entro il periodo 1° gennaio-28 febbraio 2003, è consentita la facoltà di recesso prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

7. All'articolo 77, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "31 dicembre 2001" e "1° gennaio 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "31 dicembre 2004" e "1° gennaio 2005"».

16.0.8

EUFEMI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Proroga del sistema di remunerazione spettante ai concessionari del servizio della riscossione)

1. Per il periodo tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nell'articolo 4, concernente i soggetti incaricati della riscossione, al comma 1, nel secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2002";

b) Nell'articolo 4-bis, concernente la remunerazione del servizio, al comma 1 le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2003"».

16.0.9

EUFEMI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

1. Per i ruoli consegnati ai concessionari della riscossione dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, costituisce causa perdita del diritto al disarcico la mancata notificazione delle cartelle di pagamento entro il 30 giugno 2002, se imputabile al concessionario».

16.0.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Contributo straordinario al CONI)

1. Al fine di consentire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nel limite massimo di euro 103.291.000 per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali sono individuate le finalità di utilizzazione del predetto contributo.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole "della rendita catastale" aggiungere le seguenti "e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane"».

16.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, concernente l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da "del Dipartimento delle entrate" fino alla fine sono sostituite con le seguenti: "delle Agenzie delle entrate, del demanio e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";

b) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.";

c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da

quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale.";

2) dopo il comma *2-bis*, inserire il seguente: "*2-ter*. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finchè sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria e sono rieleggibili una sola volta.";

d) nell'articolo 22, comma 3, prima delle parole "Le schede devono essere preventivamente controfirmate", inserire il seguente periodo: "Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati.";

e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera *m*), inserire la seguente:

"*m-bis*) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno.";

2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale, e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».

16.0.13

COSTA

Dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

«Art. 16-bis

(Interventi ordinamentali per la funzionalità della giurisdizione tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) gli articoli 17 e 18, relativi al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono cos^a sostituiti:

Art. 16-ter

(Composizione)

1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio ha sede in Roma ed è composto:

a) da undici magistrati tributari, quattro dei quali con qualifica di presidente di commissione o di sezione, due con qualifica di vice presidente di sezione e cinque con qualifica di giudice;

b) da quattro cittadini eletti, due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, scelti tra avvocati e docenti universitari di materie giuridiche ed economiche con almeno decennale esperienza.

2. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i magistrati tributari con voto personale diretto e segreto e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 16-quater

(Durata ed elezioni)

1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.

2. Alla elezione degli undici magistrati tributari, di cui alla lettera *a)* del comma 1 del precedente articolo 16-ter, partecipano i magistrati tributari esprimendo fino a tre voti di preferenza, uno per i presidenti, uno per i vice presidenti, uno per i giudici; risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti.

3. All'articolo 29, al punto 1, dopo "il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'Alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio", eliminare "e il Ministro delle finanze; al punto e, e in ogni punto, ove è scritto "Il Ministro delle finanze, o Ministero delle finanze", sostituire con "Il Presidente del Consiglio dei ministri e la Presidenza del Consiglio dei ministri".

Aggiungere, in esplicitazione "dell'Alta sorveglianza", il punto 3:

"3. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla istituzione del ruolo dei magistrati tributari, nonché del consequenziale ruolo dei cancellieri. Il ruolo dei magistrati dovrà essere contenuto nel numero della cinquemila unità, con l'applicazione, anche in soprannumero, degli attuali magistrati tributari; fino al raggiungimento del numero di cinquemila, l'Organo di autogoverno potrà bandire solamente concorsi utili al trasferimenti dei magistrati tributari."».

Art. 17

17.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola «agevolazione» con la parola «agevolazioni».

17.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

IL RELATORE

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», con le altre: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» con le altre: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», con le altre: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

All'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», con le altre: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

All'articolo 7, comma 10, sostituire le parole: «testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», con le altre: «citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

48^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Bono e Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito prende la parola il senatore COMPAGNA, il quale ritiene che la discussione finora svolta abbia eccessivamente enfatizzato i rilievi di tipo istituzionale attinenti ai rapporti tra Governo e Parlamento e ai caratteri propri di un sistema politico democratico. Meglio sarebbe concentrare l'attenzione sulle questioni specifiche di competenza della Commissione. Al riguardo, laddove le disposizioni contenute nell'articolo 7 vengano valutate nel contesto più generale del provvedimento in esame, caratterizzato da una serie di norme volte a concedere al Governo la delega per disciplinare questioni non di primissimo piano, risalta ancor più l'ampia portata della delega che viene invece richiesta in materia di beni culturali. Il raffronto è oltre modo significativo ove si consideri che già nella scorsa legislatura era stata concessa una delega per lo stesso settore, ma che essa aveva avuto un'ampiezza decisamente più modesta, al punto che era in seguito sorta l'esigenza di ulteriori interventi legislativi.

Non sembra comunque, ad avviso dell'oratore, che specifici rilievi possano essere mossi alle norme concernenti il settore dello spettacolo e quello sportivo. Al contrario, in materia di beni culturali, non è condivi-

sibile l'idea di una delega illimitata che coinvolga i profili della tutela, della valorizzazione e anche della fruizione del patrimonio nazionale. Al tempo stesso, è evidente che il comparto dei beni culturali richiede una razionalizzazione che metta ordine fra le numerose competenze che si sono sovrapposte nel tempo. Appare pertanto opportuno un intervento che riorganizzi soprattutto la struttura ministeriale, senza con ciò azzerare quella esistente, ma precisando meglio le competenze dei singoli organi e i raccordi fra le stesse.

Per le ragioni anzidette invita il Governo a indicare più puntualmente i principi e i criteri direttivi che dovrebbero guidarne l'azione di riassetto e di codificazione.

Il senatore D'ANDREA dichiara innanzitutto di aver apprezzato il dibattito che si è andato sviluppando sia attorno agli aspetti di merito, che sulle questioni più generali del ricorso alla delega legislativa, punto sul quale quasi *naturaliter* si contrappongono le esigenze dell'Esecutivo di avere a disposizione tutti i mezzi atti a conseguire nel modo più celere possibile gli obiettivi che si prefigge di raggiungere e del Parlamento di non veder pregiudicate le proprie prerogative in tema di legislazione.

Egli si sofferma poi in particolare su quanto prescritto dal comma 1 dell'articolo 1, che potrebbe recare conseguenze anche nei settori di competenza della Commissione istruzione. La norma citata delega infatti il Governo ad emanare decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 59 del 1997. Si tratta in sostanza del potere di intervenire nell'ambito dell'ordinamento dei Ministeri e degli enti pubblici nazionali, nonché del riordino e della razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, oltre che gli organismi operanti nel settore stesso. Al di là degli aspetti di merito, egli paventa il rischio che questo tipo di meccanismo legislativo serva a riaprire illimitatamente i termini entro i quali intervenire per correggere o modificare discipline introdotte in delegificazione o mediante delega legislativa. Ciò esproprierebbe realmente il Parlamento della funzione legislativa, mentre una corretta concezione dell'istituto della delega legislativa presupporrebbe la fissazione di termini temporali precisi anche per la successiva introduzione di disposizioni a correzione o modifica di quelle precedentemente approvate.

La formulazione dell'articolo 1, in effetti, non consente di dedurre se il Governo intenda realmente ricorrere a un simile espediente per riformare la normativa vigente; ma proprio per queste ragioni è opportuno che i principi e i criteri direttivi in base ai quali modificare le disposizioni che l'esperienza ha rivelato essere inefficaci o superate siano specificati più puntualmente nel disegno di legge. Del resto, senza voler enfatizzare il giudizio critico su determinate scelte dell'Esecutivo al punto da volerle configurare come una sorta di attentato alla democrazia, rimane tuttavia viva la preoccupazione per l'ampiezza e la genericità della delega proposta con il presente provvedimento, soprattutto se la si associa ad alcune

previsioni della legge finanziaria per il 2002 che conferiscono al Governo un'ampia facoltà di normazione regolamentare in ambiti precedentemente disciplinati a livello primario. Peraltro, la dimensione delle deleghe e dei poteri regolamentari attribuiti al Governo non corrisponde a una strategia complessiva che renda chiaro in quale direzione esso intenda muoversi e ciò finisce per generare nella pubblica amministrazione un senso di precarietà che spesso comporta anche deresponsabilizzazione. Per tali ragioni egli invita il relatore a inserire nel parere che verrà espresso alla Commissione affari costituzionali un esplicito riferimento all'esigenza di chiarire meglio le finalità che il Governo, sulla base del disposto normativo di cui al comma 1 dell'articolo 1, ritiene di dover perseguire.

Per quanto riguarda il settore dello sport, dichiara di comprendere le ragioni che hanno indotto il Governo a richiedere – all'articolo 7 – i poteri per riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo. Meno comprensibile appare invece l'intenzione di armonizzare la legislazione nazionale in tema di *doping* ai principi generali validi negli altri Stati europei; giudica infatti tale scelta sbagliata dal punto di vista ordinamentale e preoccupante sotto il profilo della cultura giuridica. Questa posizione del Governo appare peraltro contraddittoria alla luce della recente battaglia che le forze politiche di maggioranza hanno condotto attorno alla questione dei rapporti fra il sistema giuridico nazionale e quello degli altri Paesi dell'Unione europea. Pur riconoscendo l'esigenza di non penalizzare la competitività dello sport italiano, egli ritiene che l'armonizzazione in oggetto dovrebbe semmai ispirarsi alla Convenzione europea già vigente in materia di *doping* o ai principi generali comuni nell'ambito dell'Unione europea, ma non ai singoli ordinamenti stranieri. Suggestisce pertanto di rilanciare l'adozione di un protocollo che rispecchi la posizione comune dei Governi europei, riprendendo una iniziativa già avviata dall'Italia assieme alla Francia.

Quanto al comparto dei beni culturali, egli ricorda che nel corso della XIII legislatura venne concessa al Governo dell'epoca una delega a emanare un testo unico delle disposizioni vigenti al solo fine di semplificarne le procedure. Nonostante ciò, il Ministero non ritenne di utilizzare fino in fondo la già limitata delega, sia perché già allora apparivano complessi i rapporti con le competenze regionali, sebbene non fosse stata ancora varata la modifica del Titolo V della Costituzione, sia perché si ritenne che utilizzare lo strumento legislativo per incidere anche sui profili amministrativi avrebbe generato un lungo contenzioso, riducendo per ciò stesso la certezza del diritto nella materia considerata. La delega ora proposta appare al contrario di eccessiva portata e consentirebbe all'Esecutivo di modificare senza alcun limite la normativa vigente, la quale non solamente disciplina il funzionamento della pubblica amministrazione, ma coinvolge anche diritti e interessi legittimi allocati al suo esterno.

In materia di spettacolo poi il Governo meglio avrebbe fatto a riprendere i disegni di legge – ovviamente modificandoli laddove lo avesse ritenuto necessario – che nella scorsa legislatura, rispettivamente nel campo del teatro e della musica, erano stati approvati da uno solo dei due rami

del Parlamento. Si è preferito invece richiedere una delega generica dal punto di vista dei criteri che dovrebbero delimitarla e nel contempo eccessivamente dettagliata per quanto concerne il numero e la natura degli oggetti che dovrebbero essere disciplinati attraverso l'intervento normativo del Governo. Anche in questo caso egli auspica pertanto che gli elementi di riflessione critica emersi dal dibattito inducano il Governo a chiarire in maniera più puntuale i propri intendimenti.

Solleva infine l'esigenza di comprendere il modo in cui gli interventi nel settore della ricerca in agricoltura di cui all'articolo 8 si raccordino alle norme concernenti la ricerca scientifica introdotte dall'ultima legge finanziaria.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario BONO, il quale - rinviando alla fase di esame in 1^a Commissione o in Aula gli aspetti relativi all'articolo 1 - dà atto della legittimità della richiesta, da più parti avanzata, di voler comprendere le intenzioni del Governo con riguardo alla delega recata dall'articolo 7. Essa risente infatti di una certa genericità e non esplicita in pieno i reali intendimenti del Governo.

Al riguardo egli chiarisce pertanto che essa è in primo luogo volta a risolvere nel più breve tempo possibile alcune emergenze normative, quali il riordino della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e l'adeguamento della disciplina sul *doping* al contesto europeo.

Per quanto riguarda invece il settore dei beni culturali, attesa l'inopportunità di apportare modifiche testuali al provvedimento onde evitarne un ritorno alla Camera dei deputati, egli assicura che l'identificazione di nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali non comporterà ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali, e dovrà comunque conformarsi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in materia di circolazione dei beni culturali; la riorganizzazione dei servizi offerti anche attraverso la concessione a privati dovrà porsi in linea con l'articolo 33 della legge finanziaria 2002, tanto più che nella versione definitiva esso fu frutto di un'intesa con l'opposizione, facendo in particolare salvo il ruolo degli enti locali; la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tutela sarà condotta secondo criteri di congruità e adeguatezza; l'adeguamento della disciplina degli appalti di lavori pubblici terrà conto della specificità degli interventi di restauro dei beni culturali, con i quali non sono compatibili rallentamenti di carattere burocratico; la ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi nelle procedure di concessione di contributi ed agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali dovrà essere volta ad una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità.

Per quanto riguarda infine il settore della cinematografia e dello spettacolo, egli precisa che la delega è esclusivamente volta al riordino degli strumenti di intervento, secondo criteri di razionalizzazione e semplifica-

zione delle procedure, nonché accelerazione dei tempi di erogazione dei contributi. In tal senso, egli conferma il proprio richiamo allo *spoil system* già svolto nell'intervento di ieri: le procedure di erogazione dei contributi presuppongono infatti il parere di organi consultivi nominati dal Governo ma operanti in piena autonomia, dei quali deve essere garantita la sintonia con gli indirizzi di Governo. Rispondendo poi al senatore D'Andrea, chiarisce quindi che il recupero dei testi già approvati da un ramo del Parlamento nella scorsa legislatura sul teatro e sulla musica non sarebbe stato a tal fine utile. Al contrario, il Governo intende procedere con decisione sulla strada delle leggi di settore per lo spettacolo, che la delega di cui all'articolo 7 non mette affatto in discussione, come testimoniato fra l'altro dal prosieguo dell'*iter* presso la Camera dei deputati del disegno di legge sulla musica cui egli si augura si affianchino presto i provvedimenti relativi agli altri settori dello spettacolo.

Sollecita pertanto conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo.

Agli intervenuti replica quindi il presidente-relatore ASCIUTTI, il quale illustra la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In particolare, condivide l'esigenza di una nuova delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico, recata dall'articolo 5, del resto connessa alla proroga degli organi collegiali attualmente vigenti disposta dall'articolo 6 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

Per quanto riguarda invece l'articolo 7, recante una delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore, la Commissione osserva che esso individua 5 campi di intervento, per ciascuno dei quali opera una delimitazione di area, più che indicare puntualmente, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, principi e criteri direttivi cui conformarsi nell'esercizio della delega.

La Commissione manifesta tuttavia un orientamento favorevole a tale articolo prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario Bono, secondo cui il Governo, per quanto riguarda la delega relativa al settore dei beni culturali, intende seguire le seguenti linee di indirizzo:

1. l'identificazione di nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali non deve comportare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali (vincoli), e deve comunque conformarsi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in materia di circolazione dei beni culturali;

2. la riorganizzazione dei servizi offerti anche attraverso la concessione a privati deve porsi in linea con l'articolo 33 della legge finanziaria 2002 facendo in particolare salvo il ruolo degli enti locali;

3. la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tutela deve essere condotta secondo criteri di congruità e adeguatezza;

4. l'adeguamento della disciplina degli appalti di lavori pubblici deve tenere conto della specificità degli interventi di restauro dei beni culturali, con i quali non sono compatibili rallentamenti di carattere burocratico;

5. la ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi nelle procedure di concessione di contributi ed agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali deve essere volta ad una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità.

Per quanto riguarda infine l'articolo 8, che reca alcune significative modifiche al decreto legislativo n. 454 del 1999, di riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura,

considerate le innovazioni recate al sistema degli organi del Consiglio di ricerca in agricoltura (CRA), ove il consiglio scientifico è sostituito da un «consiglio dei dipartimenti», con funzioni – oltre che di programmazione – di indirizzo e coordinamento dell'attività scientifica e la cui composizione (a differenza del consiglio scientifico, composto tra l'altro da cinque membri eletti dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente) è rimessa allo statuto che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, il quale sarebbe così esautorato dalle funzioni di indirizzo ad esso tipiche,

considerate altresì le modifiche apportate alla disciplina concernente l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), all'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e al Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale,

invita la Commissione di merito ad una approfondita riflessione, atteso che le suddette modifiche sembrano poter compromettere l'autonomia scientifica degli enti, sottoponendoli a un forte controllo centrale».

Su tale proposta di parere, la senatrice PAGANO annuncia il proprio voto contrario, dando tuttavia atto al presidente-relatore di grande correttezza e rigore con particolare riferimento ai rilievi critici svolti sull'articolo 7 e sull'articolo 8.

Quanto all'articolo 5, non condivide invece il giudizio positivo sul rinnovo della delega sulla base degli stessi principi e criteri direttivi della cosiddetta legge Bassanini n. 59 del 1997. Ritiene infatti incongruo voler modificare decreti legislativi già vigenti sulla base degli stessi principi e criteri direttivi che ne furono alla base.

Pur apprezzando infine lo sforzo operato dal sottosegretario Bono nella definizione di linee di indirizzo più puntuali per l'esercizio della delega di cui all'articolo 7, manifesta preoccupazione per le dichiarazioni rese in ordine allo *spoil system* che, pur condivisibili in linea di principio, rischiano di comportare l'aberrante conseguenza per cui il sostegno economico sia dirottato su soggetti in linea con l'indirizzo politico del Governo.

Anche il senatore MONTICONE dichiara il proprio voto contrario, pur dando atto al presidente-relatore e al sottosegretario Bono di aver compiuto uno sforzo sinergico per chiarire le oscurità del testo ed attenuare l'impressione di imprecisione.

Auspica altresì che il richiamo ad una particolare attenzione ai profili di incompatibilità nella ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi non equivalga ad un giudizio ingeneroso sugli organismi attuali.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la sua proposta di parere favorevole con osservazioni è accolta a maggioranza.

IN SEDE DELIBERANTE

(893) Disciplina dell'attività archeologica subacquea

(Discussione e rinvio)

Il relatore FAVARO ricorda che indirizzi di autorevoli organizzazioni internazionali (raccomandazione n. 848 del 1978 del Consiglio d'Europa e Convenzione sul diritto del mare del 1982 dell'ONU) hanno da tempo invitato gli Stati aderenti ad estendere le rispettive legislazioni in materia di tutela dei beni archeologici anche al patrimonio sommerso, quindi situato negli spazi marini – anche adiacenti al mare territoriale – e nelle acque interne. Ciò nonostante e sebbene sia stato istituito un apposito servizio tecnico per l'archeologia subacquea (STAS) presso l'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero, manca ancora nel nostro ordinamento uno strumento legislativo che disciplini la materia.

Già nelle passate legislature il legislatore si era peraltro prefisso tale scopo: nella XII legislatura, due disegni di legge in tal senso erano stati infatti presentati alla Camera dei deputati, che non ne aveva tuttavia concluso l'esame; nella XIII legislatura, i provvedimenti presentati alla Camera dei deputati furono addirittura quattro, approvati in un testo unificato dalla Commissione cultura in sede legislativa, che fu indi modificato dalla Commissione istruzione del Senato e non definitivamente approvato dalla Camera dei deputati prima dello scioglimento delle Camere.

L'*iter* del provvedimento riprende ora in Senato con il disegno di legge in esame che, all'articolo 1, estende l'applicazione del testo unico sui beni culturali alla zona di mare di dodici miglia marine oltre il limite

estremo del mare territoriale. Stabilisce inoltre che la responsabilità per la tutela dei beni archeologici sommersi e per la vigilanza sulle relative attività di ricerca e recupero sia posta in capo alle competenti soprintendenze archeologiche, alle quali spetta il rilascio delle specifiche autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle predette attività. Oltre al previsto concorso poi della Marina militare nell'attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico, artistico e archeologico, attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali la possibilità di concludere apposite convenzioni con Ministeri ed enti pubblici per la collaborazione dell'attività di ricerca archeologica.

L'articolo 2 assegna inoltre al medesimo Ministero il compito di definire il programma per le attività collegate all'esplorazione subacquea e a quelle di recupero, per la cui realizzazione esso si dovrà avvalere del proprio personale o di personale dipendente da concessionari incaricati, i quali saranno individuati tra soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia. A tale personale verrà conferita l'abilitazione di operatore subacqueo da conseguirsi secondo le modalità individuate da un successivo regolamento.

Il provvedimento in questione riproduce nella sostanza il disegno di legge della scorsa legislatura, nella versione scaturita dopo la prima lettura della Camera e le successive modifiche introdotte dal Senato. Esso contiene tuttavia il riferimento al testo unico sui beni culturali, che non era stato ancora emanato quando il Senato licenziò il testo nella scorsa legislatura; manca invece la fissazione di un contingente massimo per l'utilizzazione di personale del Ministero da adibire alle attività di esplorazione subacquea e di recupero dei beni nonché il rinvio a un corso teorico-pratico organizzato dal Ministero stesso per il conseguimento dell'abilitazione di operatore subacqueo. Ma la differenza più rilevante sta nel fatto che il disegno di legge della scorsa legislatura prevedeva la costituzione di una commissione nazionale per l'archeologia subacquea, che avrebbe dovuto sostituire la commissione permanente per l'archeologia subacquea istituita nel 1996, cui affidava il compito di individuare le linee guida e gli indirizzi ai fini della programmazione delle attività del settore dell'archeologia subacquea. Dell'istituzione di questo organo non vi è tuttavia più traccia nell'attuale disegno di legge del Governo, che appare quindi snellito rispetto a quello approvato nella scorsa legislatura e privo di fonti di spesa.

Il relatore mette conclusivamente a disposizione della Commissione un testo a fronte dei due articolati e raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

30^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,25.

Il presidente PICCIONI, preso atto della sconvocazione della seduta pomeridiana dell'Assemblea e tenuto conto che difficilmente la Commissione potrà raggiungere il numero legale richiesto per le deliberazioni all'ordine del giorno, rinvia l'esame degli atti all'ordine del giorno alle sedute da convocare la prossima settimana, ringraziando il Rappresentante del Governo della sua presenza.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

40^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(Parere alla 1^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del presidente PONTONE il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo viene rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

45^a Seduta*Presidenza del presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro****(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici****(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici****(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore RIPAMONTI osserva che sia nella ampia relazione che ha introdotto l'esame dei disegni di legge in titolo, sia nel dibattito politico che l'ha preceduta si riscontra un persistente richiamo alla necessità di allineare il mercato del lavoro italiano a quelli che sono stati definiti gli *standard* europei. Desti una certa sorpresa, tuttavia, il fatto che il tema dell'adeguamento agli orientamenti dell'Unione europea sia invocato, in un modo che appare eccessivo, proprio dall'attuale Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la cui recente storia politica è contraddistinta da un marcato orientamento antieuropeista.

Nell'affrontare le delicate problematiche del lavoro, il Gruppo Verdi-l'Ulivo intende invece porre l'accento sulla necessità di salvaguardare un quadro di solidarietà e di coesione sociale, tenendo conto anche del modo in cui esso si è andato a definire nel corso del cinquantennio di storia repubblicana.

La novità politica più sostanziale nella proposta del Governo è riscontrabile nel passaggio dalla concertazione al dialogo sociale: quest'ultimo, prevede varie fasi, dal confronto tra le parti sociali e l'esecutivo, per

verificare la possibilità di creare convergenze su obiettivi di carattere generale; all'eventuale adozione di un avviso comune delle parti sociali e al recepimento di esso da parte dell'autorità politica ovvero, in caso di divergenza, all'autonoma deliberazione da parte di quest'ultima. Una tale procedura non è certo stata attivata, e per il disegno di legge n. 848 non si può parlare né di concertazione né di dialogo sociale, dato che in questa circostanza il Governo ha dimostrato di non avere una reale autonomia politica e programmatica, e di essere completamente subalterno alle posizioni della Confindustria. Emblematica, per quest'aspetto, è la vicenda relativa alla revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Il limitato numero di ricorsi alla magistratura per licenziamenti ingiustificati e di pronunce di reintegri nel posto di lavoro nel 2001 - circa 1200 - dimostra che le misure di cui all'articolo 10 del disegno di legge n. 848 non sono suscettibili di realizzare significativi aumenti dell'occupazione, ed hanno l'unico fine di rinfocolare una contrapposizione puramente ideologica, che rischia di portare ad una rottura sociale particolarmente grave. Il Governo ha erroneamente confidato in una maggiore acquiescenza delle organizzazioni sindacali e in un progressivo indebolimento della loro capacità di rappresentare alcune fasce di lavoratori, soprattutto quelle più deboli e marginali. In realtà, tali aspettative sono state deluse, dato che i sindacati hanno rafforzato sia la loro coesione, sia la capacità di rappresentare tutte le fasce dei lavoratori, e non soltanto quelli subordinati a tempo indeterminato.

Anche il ricorso allo strumento della delega appare discutibile, e sono particolarmente vistose le forzature relative alla disciplina del *part-time* e dell'orario di lavoro, dato che in entrambi i casi sarebbe stato preferibile procedere direttamente al recepimento delle direttive comunitarie in materia, sulla base dell'accordo tra le parti sociali. Ulteriori perplessità sorgono sulle proposte, alquanto confuse, di riordino del mercato del lavoro: in questo ambito, si sarebbe dovuto portare a compimento, anche introducendo alcuni correttivi, l'opera riformatrice avviata nella passata legislatura.

L'aspetto più preoccupante del disegno di legge del Governo - prosegue il senatore Ripamonti - è comunque costituito dalla sua filosofia di fondo, volta a ridurre le tutele e ad istituzionalizzare il precariato, rendendo un'eccezione il lavoro a tempo indeterminato, che un tempo era la regola e, più in generale, legittimando una visione del lavoro come mera merce, da scambiare sul mercato a prescindere da quelli che sono i diritti fondamentali delle persone.

L'attuale maggioranza sostiene, a torto, che le forze politiche del centro-sinistra sono contrarie alla flessibilità del lavoro: non è così, poiché quest'ultima è una realtà in atto, frutto della crisi del modello fordista, ed il vero problema sorge dal fatto che nella nuova organizzazione del mercato del lavoro si accentua la tendenza alla ripartizione ineguale delle opportunità, suscettibile di tradursi in marginalità ed esclusione sociale. Occorre pertanto una flessibilità regolata e contrattata, per garantire ade-

guate tutele ai lavoratori e migliorare, nell'interesse delle imprese, l'organizzazione del lavoro.

Nella logica che presiede alle proposte del Governo, vi è un altro obiettivo molto pericoloso, relativo al desiderio di cancellare il sindacato, che è stato uno degli elementi strutturali della storia repubblicana. Una propaganda interessata ha battuto ossessivamente il tasto di un presunto conservatorismo sindacale, e il disegno di legge di delega tenta ora di eliminare i presupposti strutturali che giustificano l'esercizio organizzato dell'autonomia collettiva, attraverso la riduzione dei diritti, l'individualizzazione del rapporto di lavoro e il conseguente ridimensionamento della contrattazione collettiva e dei soggetti contraenti di essa.

Questo pericoloso intento di modificare il modo di organizzare la mediazione sociale nel paese si sostanzia nell'articolo 10, che propone una revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il cui asserito carattere sperimentale risulta privo di qualsiasi credibilità, atteso che la sperimentazione verrà certamente stabilizzata e il nuovo regime verrà esteso ad altre categorie. Anche la proposta di mediazione recentemente avanzata dal Governo, di escludere la reintegrazione nel posto di lavoro solo per i lavoratori passati dal rapporto di lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato, non è affatto convincente, poiché essa non avrà altro effetto che la generalizzazione del lavoro a tempo determinato come modalità privilegiata di accesso sul mercato del lavoro, accentuando peraltro una tendenza già in essere al fine, però, di ridurre le tutele. E' comunque auspicabile che su tale questione vi sia un ripensamento anche da parte di alcuni settori della maggioranza, che dovrebbero comprendere l'inutilità di una logica di mera contrapposizione.

Il senatore DI SIENA rileva che nella sua esposizione preliminare il relatore ha concentrato l'attenzione su tre punti che, anche a suo avviso, costituiscono i problemi principali del mercato del lavoro e del sistema delle relazioni industriali. Essi sono il basso tasso di occupazione rispetto alle medie che si registrano nell'Unione europea; lo squilibrio tra Nord e Sud e lo scarso peso di donne, anziani e giovani nella composizione del mercato di lavoro. Si tratta, in effetti, di nodi strutturali che devono essere affrontati, e che sono anche enucleati in premessa al Libro bianco del Governo. Tuttavia, la stessa relazione che ha introdotto l'esame in sede referente non spiega le ragioni per le quali le misure prospettate nel disegno di legge n. 848 dovrebbero concorrere a delineare una soluzione dei problemi elencati e in particolare, non è chiaro in quale contesto di politiche macroeconomiche si collochino le proposte in materia di occupazione e di riassetto del mercato del lavoro, considerato che la leva principale per determinare un incremento del tasso di occupazione consiste nell'espansione qualitativa e quantitativa dell'economia reale. Da questo punto di vista, l'approccio proposto dal Governo rischia addirittura di essere anacronistico, e di non tenere conto dei mutamenti degli indirizzi di politica economica adottati nei paesi maggiormente industrializzati dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. L'orientamento neo-keynesiano che caratterizza

alcune scelte del Governo degli Stati Uniti – per taluni aspetti peraltro molto discutibili in quanto collegate all'economia bellica – è difficilmente conciliabile, ad esempio, con un'opzione neoliberaista relativamente al mercato del lavoro: un'opzione inaccettabile non solo politicamente, ma anche perché rischia di rivelarsi inefficace; né a questo proposito appaiono convincenti i richiami alle esperienze olandesi o irlandesi, date le caratteristiche demografiche ed economiche di tali paesi, ben diverse da quelle italiane.

Se il Governo si fosse limitato a proporre un pur discutibile processo di liberalizzazione del mercato di lavoro, il confronto e la contrapposizione si sarebbero svolti sul merito di questioni specifiche, anche perché le forze politiche del centro-sinistra riconoscono l'esigenza di completare la riforma già avviata nella XIII legislatura, sulla base di una verifica dei risultati conseguiti. E' inaccettabile, a questo proposito, che la proposta del Governo accentui unilateralmente l'elemento della competizione tra pubblico e privato, senza contemplare invece una differenziazione di funzioni, nell'ambito della quale alla parte pubblica dovrebbe spettare un ruolo di coordinamento gestionale, rispetto alla attività dei privati, da costruire sulla base dell'ampliamento dei diritti e delle tutele e non certo su quella della loro progressiva riduzione.

Vi sono evidenti forzature nelle proposte del Governo, soprattutto in materia di diritti, relativamente alla revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, all'arbitrato – strettamente connesso a tale revisione – e ad un surrettizio intervento sulla rappresentatività, tanto più singolare in quanto si accompagna al rifiuto di avviare il confronto su una legge in materia di rappresentanza sindacale. Tutto ciò incide negativamente sul sistema complessivo delle relazioni industriali: non è la prima volta che si verificano contrasti tra il Governo e i sindacati, ma mentre nelle precedenti occasioni il fronte delle organizzazioni sindacali fu attraversato da divergenze anche profonde, oggi, malgrado alcuni maldestri tentativi di divisione, il medesimo fronte è particolarmente compatto, come peraltro è emerso anche dalle audizioni svolte la scorsa settimana presso l'Ufficio di Presidenza, che hanno dimostrato, senza ombra di dubbio, che l'opposizione alle politiche governative sul lavoro non è una prerogativa della CGIL o del suo segretario generale, come si vorrebbe invece fare credere.

La concertazione è un modello che non va mitizzato. Certamente, occorre ricordare che grazie ad essa è stato possibile impostare una politica dei redditi che ha portato al risanamento dei conti pubblici e all'ingresso in Europa. D'altra parte, però, è un sistema che forse può risultare eccessivo nella limitazione del conflitto e della dinamica contrattuale e non vi è dubbio che negli anni '90 è stato alla base dello scarto tra incremento dei redditi da lavoro e dei profitti che ha determinato non pochi problemi al sistema economico. Tuttavia, il dialogo sociale nell'accezione che gli attribuisce il Governo, di contrapposizione con il movimento sindacale, non costituisce un'alternativa convincente.

Il Gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo sostiene la proposta di stralcio degli articoli 10 e 12 del disegno di legge n. 848 e considera inac-

cettabile anche l'idea di risolvere controversie relative a diritti dei lavoratori mediante giudizi arbitrali a carattere equitativo, poiché tale scelta costituisce un vero e proprio arretramento culturale in quanto equipara le relazioni di lavoro a transazioni di carattere commerciale.

Concludendo il suo intervento, il senatore Di Siena osserva che l'atteggiamento della maggioranza non è scevro da componenti avventuristiche, che mirano ad accentuare uno scontro politico il cui esito non è peraltro da considerare scontato. Auspica comunque che anche all'interno delle forze politiche del centro-destra prevalga una maggiore prudenza e si cerchi la strada del confronto per uscire da una logica di mera contrapposizione.

Il senatore Tommaso SODANO deplora il ricorso alla delega legislativa da parte del Governo per regolare materie complesse ed eterogenee ed esprime il timore che una tale scelta nasca dall'intento di eludere il confronto con l'opposizione e di coartare il dibattito. Vi sono inoltre problemi non trascurabili relativi all'attuazione della delega, considerato l'elevato numero di atti attraverso i quali essa dovrebbe essere esercitata, mentre dal punto di vista dei contenuti traspare in modo evidente la subalternità dell'Esecutivo nei confronti delle posizioni della Confindustria. Mentre la discussione sul Libro bianco presentato dal Governo aveva tralasciato il tema della riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il disegno di legge n. 848 accoglie integralmente il punto di vista degli imprenditori, in particolare proprio con l'articolo 10, che costituisce una lesione di un diritto fondamentale dei lavoratori, e con l'articolo 12, tramite il quale viene introdotto un arbitrato di equità che costituisce una sorta di giustizia domestica, in deroga alle disposizioni di legge e contrattuali. Già altri interventi si sono soffermati sul carattere illusorio della sperimentazione relativa alla revisione della normativa vigente in materia di licenziamenti ingiustificati. E' evidente che il nuovo regime tenderà a stabilizzarsi nel tempo e sarà esteso a tutti i lavoratori. La possibilità di far venire meno la tutela prevista dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 per coloro che passano da rapporti di lavoro a tempo determinato a rapporti a tempo indeterminato è la strada maestra per generalizzare la libertà di licenziamento sia per i nuovi assunti sia per chi cambia posto di lavoro. Per questo aspetto, il disegno di legge n. 848 aspira ad instaurare un doppio regime per nuovi e vecchi assunti, già di per sé fonte di sperequazione e comunque destinato ad essere sostituito da un modello più favorevole per le aziende. Questa filosofia, peraltro, è stata anche alla base della frettolosa riforma del contratto di lavoro a tempo determinato, all'inizio della legislatura.

Occorre sottolineare – prosegue il senatore Tommaso Sodano – che il diritto di non perdere il posto di lavoro senza una giusta causa o un giustificato motivo costituisce un baluardo della dignità individuale e rende effettivi tutti gli altri diritti della persona che lavora, garantendola nei confronti di comportamenti discriminatori del datore di lavoro.

Occorre certamente procedere allo stralcio dell'articolo 10, ma al tempo stesso non si devono sottovalutare altri aspetti del progetto di destrutturazione del mercato del lavoro elaborato dal Governo, soprattutto per quel che riguarda le nuove tipologie di rapporto di lavoro e l'eliminazione del divieto di interposizione. L'articolo 1 contiene principi di delega generici, mentre sarebbe stato necessario affrontare il problema del completamento della riforma dei servizi all'impiego, non ancora avviata per quel che riguarda il Sistema informativo lavoro e la creazione di una cabina di regia Stato-regioni. Su questi temi, malgrado le dichiarazioni del Ministro, persistono i ritardi. La nuova disciplina sull'eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per gli intermediatori privati pone le premesse per un ritorno al cosiddetto «caporalato», e la previsione di forme di somministrazione di manodopera è, anche del punto di vista terminologico, l'espressione di una chiara volontà di mortificare la dignità ed i diritti dei lavoratori. La revisione dell'articolo 2112 del Codice civile in materia di trasferimento d'azienda pone, mediante l'eliminazione del requisito dell'autonomia funzionale, le premesse per operazioni volte in sostanza ad applicare peggiori condizioni economiche e normative ai dipendenti, assecondando un processo di terzizzazione e di ristrutturazione che penalizza in particolare i lavoratori anziani.

Dopo avere espresso perplessità sulla formulazione dell'articolo 6 in materia di orario di lavoro, il senatore Tommaso Sodano osserva che gli articoli 7 ed 8 del disegno di legge n. 848 costituiscono una vera e propria sintesi dell'impianto ideologico del Libro bianco sul mercato del lavoro, puntando esplicitamente alla precarizzazione ed alla mercificazione del lavoro, in contrasto anche con recenti pronunce della Corte costituzionale.

Poiché è necessario che l'opposizione sociale si esprima anche in Parlamento, la sua parte politica vigilerà per evitare strozzature nel confronto, che deve essere invece a tutto campo e non limitarsi soltanto alle problematiche relative ai licenziamenti ingiustificati. In particolare, è essenziale rivolgere una particolare attenzione agli effetti che le misure proposte dal Governo potranno produrre nel Mezzogiorno – dove si rischia un ulteriore aumento del precariato – e rispetto al lavoro sommerso, dove è evidente l'intenzione di limitare i diritti di chi aspira a lavorare in condizioni di legalità.

La senatrice DATO osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 848 reca un sistema molto esteso di deleghe in materia di occupazione, con incidenza sia sugli strumenti di flessibilizzazione del mercato del lavoro esistenti – in larga misura introdotti o riformati nella scorsa legislatura – sia sul sistema degli ammortizzatori sociali.

A prescindere dalle considerazioni di opportunità istituzionale circa il massiccio e ormai sistematico ricorso del Governo a proposte di delega, peraltro prive di criteri e principi direttivi sufficientemente stringenti, occorre evidenziare la novità costituita dal nuovo quadro istituzionale risultante dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che assegna, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 117, alla competenza legislativa concorrente

delle Regioni la tutela e sicurezza del lavoro, e addirittura alla competenza regionale esclusiva la materia della formazione professionale.

Nel precedente testo dell'art. 117, la competenza regionale riguardava solo molto marginalmente il diritto del lavoro, essendo circoscritta alla formazione professionale, e solo a partire dal 1997 si è dato impulso al decentramento regionale e alla promozione del collocamento e dei servizi per l'impiego.

La riforma del Titolo V della Costituzione, ratificata dalla consultazione referendaria del 7 ottobre 2001, ha imposto un radicale mutamento di prospettiva, anche nella materia del lavoro, che richiede al legislatore una straordinaria attenzione e una piena chiarezza di prospettiva circa il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni.

In particolare, l'interpretazione dell'attribuzione di competenza concorrente regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro deve essere correttamente incrociata con l'interpretazione della competenza in materia di ordinamento civile rimasta nella disponibilità esclusiva dello Stato, spettando comunque a quest'ultimo, - in conformità con l'ispirazione originaria di federalismo solidale, propria della riforma costituzionale - la tutela dei livelli essenziali delle protezioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Su tali questioni il dibattito in dottrina è aperto, ma è ragionevole ipotizzare che la competenza legislativa concorrente riguardi senz'altro il mercato del lavoro, in tutte le sue implicazioni. Al contrario, dovrebbero ritenersi pienamente rientranti nell'ambito dell'esclusiva competenza statale, le materie afferenti al rapporto di lavoro e, a maggior ragione, quelle relative ai diritti civili e sociali fondamentali, come avviene in sistemi federali di consolidata tradizione, quale quello tedesco, dove queste materie sono regolate a livello nazionale e, semmai, sono condizionate dal livello sovranazionale, essendo ormai largamente influenzate dalle direttive comunitarie.

Un diverso orientamento condurrebbe alla destrutturazione del nucleo fondamentale dei diritti sociali, con conseguenze potenzialmente destabilizzanti o, quanto meno, gravemente condizionanti per la funzionalità del mercato del lavoro.

Nell'ambito delle materie attinenti al mercato del lavoro rientrano senz'altro gli incentivi all'occupazione, con la connessa protezione delle fasce deboli, e il sistema di composizione delle controversie di lavoro individuali e collettive. Ma in tale gruppo deve essere verosimilmente inclusa anche la disciplina degli ammortizzatori sociali, che richiede un intervento riformatore di ampio respiro per aumentare l'efficacia e l'equità della politica del lavoro, e contribuire anche al riassetto di altri settori dello Stato sociale, relativamente, ad esempio, ai pensionamenti anticipati e alla riforma dell'assistenza.

I dati Eurostat dimostrano che oggi in Italia le prestazioni di disoccupazione raggiungono solo una piccola quota di disoccupati, con una forte penalizzazione dei giovani e delle donne, particolarmente vistosa rispetto alla media europea; inoltre, l'ineguale distribuzione dei trasferimenti con-

corre a segnalare l'assoluta urgenza di interventi organici per allineare il sistema italiano entro gli *standard* europei.

Per altro verso, la riforma degli ammortizzatori sociali è da ritenersi preliminare agli interventi in materia di flessibilità, per contenere ogni potenziale effetto destabilizzante e preservare la coesione sociale, attraverso un'efficace e adeguata rete di sicurezza sociale. È un motivo, fra i tanti, che rende problematica ogni decisione sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, sul quale la senatrice Dato non intende soffermarsi se non per ricordare che i contrasti sono approfonditi e drammatizzati dalla mancanza di un sistema di protezione efficace ed efficiente e, soprattutto, dall'assenza di una visione strategica del Governo sui problemi complessivi dell'occupazione e dello sviluppo.

Sulla riforma degli ammortizzatori sociali persiste anche un equivoco da sciogliere, stante l'assenza di stanziamenti specificamente finalizzati nella legge finanziaria 2002. Anche nella passata legislatura, malgrado un impegno serio e concreto, la mancanza di adeguate risorse compromise la possibilità di avviare la riforma, e non si capisce come oggi, in assenza di una seria valutazione degli oneri, il Governo possa mettere mano ad una riforma che, per risultare realmente modernizzatrice, dovrebbe assicurare il progressivo passaggio dai tradizionali ammortizzatori passivi a nuove forme di protezione condizionata, volte a incentivare il reinserimento dei beneficiari nel mercato del lavoro, come è già avvenuto in altri paesi europei. L'indicazione, all'articolo 3, di un riordino senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, rende poco credibile l'obiettivo della revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione, e anche prescindendo dalle considerazioni circa la mancata copertura finanziaria, la riforma degli ammortizzatori sociali non sembra fornire adeguate garanzie neanche sul piano degli interventi di merito, in assenza di un chiaro riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, sulla base dei principi costituzionali sopra enunciati, e al di fuori della valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, che dovrebbe assicurare l'attribuzione di competenze gestionali o di regolazione alle parti sociali, o agli enti bilaterali.

Nel disegno di legge all'esame, i limiti costituzionali posti al legislatore statale nel caso di competenza concorrente appaiono del tutto disattesi dato che per un verso, esso attribuisce al Governo deleghe amplissime per la disciplina dettagliata di materie di competenza concorrente regionale che, se esercitate in questi termini, svuoterebbero in larga misura ruoli e prerogative delle Regioni e delle autonomie locali; per un altro verso, i principi e criteri direttivi sono assolutamente generici e, in qualche caso, soltanto mere descrizioni di ambiti di regolazione.

In questa prospettiva, anche la disciplina dei contratti di apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro deve essere trattata congiuntamente a livello centrale e locale, coinvolgendo sia la competenza esclusiva dello Stato, per quanto riguarda le regole fondamentali del contratto di lavoro, sia quella concorrente Stato-Regione, in materia di politiche attive del la-

voro, sia la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione ed istruzione professionale.

La fase di transizione verso un sistema istituzionale maggiormente decentrato ai diversi livelli di governo sarà verosimilmente lunga e coinvolgerà tutto il sistema istituzionale. Come tale non può essere lasciata all'improvvisazione né all'interlocuzione occasionale e spontanea tra singoli ministri e singoli governi regionali. In attesa che si completi, attraverso l'istituzione della Camera delle Autonomie, il disegno costituzionale di impronta federalista, occorre far operare in modo immediato le sedi di concertazione inter-istituzionali: la cabina di regia fra governi locali e governo centrale; la commissione mista fra Parlamento ed autonomie prevista nella stessa legge di riforma. Diversamente si rischia di entrare in una fase di instabilità ed incertezza istituzionali, con pesanti riflessi sulla certezza del quadro normativo e dell'equilibrio tra i poteri.

Come uno studioso ha recentemente osservato, il sistema di riforma del mercato del lavoro proposto dal Governo, lungi dal modernizzarlo, può concorrere a far arretrare il sistema economico e sociale verso modelli assimilabili a quelli dei Paesi in via di sviluppo. Per questo motivo – conclude la senatrice DATO – il Gruppo della Margherita-l'Ulivo è impegnato a contrastare con forza questa potenziale deriva e ad impedire la dispersione di un patrimonio di coesione sociale e maturità democratica edificato, con impegno e sacrificio, nell'ultimo cinquantennio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

30^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE***(Doc. XXII, n. 5) CARELLA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TOMASSINI chiede al relatore, senatore Mascioni, di valutare l'opportunità di stralciare dai compiti previsti per l'istituenda Commissione d'inchiesta quelli relativi al sistema dell'emergenza, tema già ampiamente trattato nella scorsa legislatura e rispetto al quale c'è un'ulteriore proposta di istituire un apposito organismo parlamentare.

Il senatore MASCIONI aderisce a tale richiesta.

*AFFARE ASSEGNATO***Risarcimento del danno dei soggetti contagiati dai virus di HIV, HCV e HBV per aver assunto emoderivati infetti**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione)

La senatrice BOLDI, relatrice sull'affare assegnato, illustra uno schema di risoluzione sulla questione del risarcimento del danno dei soggetti contagiati per aver assunto emoderivati infetti, allo scopo di sollecitare il Ministro della salute a chiudere un'annosa vertenza, peraltro già conclusasi negli altri Paesi e che certo non giova alla nostra immagine all'estero. Come è noto infatti il Ministero della salute è stato ritenuto colpevole per omissione di vigilanza e controllo relativamente all'attività di produzione, immissione, commercializzazione e distribuzione dei plasma-

derivati, per il mancato ritiro dei plasmaderivati infetti, nonché per non aver dato attuazione alle leggi in materia. Pertanto si ritiene necessario sollecitare il Governo a riprendere le trattative per una soluzione transattiva a favore dei soggetti danneggiati, utilizzando tutti i canali possibili, a recuperare le risorse necessarie al risarcimento del danno derivato agli emofilici, nonché a costituirsi parte civile nel procedimento ancora in corso.

Sulla proposta di risoluzione illustrata dalla senatrice Boldi intervengono il senatore MAGRI (che sottolinea come si sia trattato di un evidente caso di malasanità e come non possa non stigmatizzarsi il fatto che il precedente Governo non abbia avvertito la responsabilità morale di costituirsi parte civile), la senatrice BETTONI BRANDANI (che ritiene apprezzabile lo sforzo di riproporre un problema che aspetta ancora una soluzione, ma che la verità storica esige che non siano faziosamente attribuite responsabilità a senso unico: in ogni caso si tratta di un dovuto atto di giustizia per queste categorie, in cui peraltro occorre ricomprendere oltre agli emofilici, anche coloro che sono comunque obbligati all'utilizzo di sangue e suoi derivati), il senatore TATÒ (che ritiene che il problema del risarcimento del danno dovuto a tali soggetti non possa, pur partendo da una base comune, non tenere conto dell'attività specifica da loro svolta), il senatore FASOLINO (che, premesso che su una questione di tale gravità sarebbe inopportuno creare divisioni politiche, sottolinea l'importanza dell'aspetto considerato dal precedente oratore), il senatore SEMERARO (il quale, osservato come in questa vicenda ci siano risvolti sia di natura medico-legale, che di carattere politico e rilevando che il danno biologico incide in misura uguale su tutti i soggetti, essendo altra cosa la valutazione della sua incidenza sulle diverse attività lavorative, dichiara di condividere i contenuti della proposta della senatrice Boldi, stigmatizzando il comportamento del precedente Governo che ha ommesso di costituirsi parte civile) e il senatore MASCIONI (che, premesso di ritenere criticabile la mancata costituzione di parte civile da parte di qualsiasi Governo, indipendentemente dalla sua colorazione politica, riterrebbe opportuno integrare la proposta della senatrice Boldi, ricomprendendo oltre agli emofilici anche coloro che sono obbligati per altre patologie all'utilizzo di sangue e suoi derivati, ed eliminando ogni riferimento che potrebbe essere interpretato di pura polemica politica).

La senatrice BOLDI ringrazia i senatori intervenuti per gli approfondimenti recati alla sua proposta che si intende semplicemente sollecitare una soluzione a favore di queste categorie di persone così gravemente danneggiate. Modifica quindi lo schema di risoluzione originariamente proposto che risulta del seguente tenore:

«Premesso che:

come è noto, l'Italia, sino ad oggi, non ha ancora risolto completamente il problema del risarcimento del danno dovuto agli emofilici, cioè ad una categoria particolare di soggetti contagiati dai virus di HIV, HCV e

HBV per aver assunto emoderivati infetti, i c.d. "salvavita" per tutti coloro che per la necessità di colmare le carenze di alcuni fattori del sangue li hanno assunti, negli anni tra il 1980 e il 1990;

che è altresì noto che alcune centinaia di emofilici, o comunque pazienti obbligati per altre patologie all'utilizzo di sangue e/o suoi derivati hanno convenuto in giudizio il Ministero della salute (un primo gruppo di 380 con atto di citazione notificato nel dicembre 1993 e un secondo gruppo di 350 con atto di citazione dell'ottobre 1999) e ottenuto, il primo gruppo con una sentenza del Tribunale di Roma del novembre 1998 e il secondo, con una sentenza del 14 giugno 2001, la condanna del Ministero della salute a risarcire tutti i danni provocati agli emofilici (materiali, morali, alla vita di relazione e biologici) indipendentemente e in aggiunta alle provvidenze di natura indennitaria di cui alla legge 210/1992. Il Ministero è stato ritenuto colpevole per omissione di vigilanza e controllo relativamente all'attività di produzione, immissione, commercializzazione e distribuzione dei plasmaderivati, per il mancato ritiro dei plasmaderivati infetti di cui era nota la pericolosità nonché per non aver dato attuazione alle leggi emanate in materia.

Come conseguenza della sentenza del novembre 1998, ma soprattutto sotto la spinta delle reiterate prese di posizione delle forze politiche in Parlamento, l'allora Ministro Rosy Bindi assumeva in Parlamento l'impegno formale di chiudere anche in Italia questa tragica vicenda e costituiva con decreto del 9 novembre 1999 un gruppo di lavoro paritetico con il compito di studiare possibili soluzioni transattive. Durante i lavori della commissione ministeriale i membri del collegio difensivo che ne facevano parte precisavano di limitare la transazione delle voci di risarcimento, oggetto della sentenza del 1998 (danni materiali, morali, alla vita di relazione e biologici) ai soli aspetti del danno biologico e morale. Quali parametri utili ad individuare l'ammontare individuale del danno biologico e morale venivano indicati, da un lato, l'importo liquidato per la strage del Cermis (tre miliardi e ottocento milioni esenti da imposte) ridotto ad un terzo (1.200.000.000 - un miliardo e duecento milioni circa), dall'altro, la media tra le liquidazioni previste da vari Tribunali per il danno biologico, con il risultato di individuare, per i viventi la somma di lire 3.000.000.0000 (tre miliardi) e, per gli aventi causa dai soggetti deceduti, lire 5.000.000.000 (cinque miliardi).

Per gli uni e per gli altri, si proponeva di ridurre l'entità del danno biologico e morale, mediamente a lire 1.200.000.000 (un miliardo e duecento milioni) cadauno esenti da imposte, sia per i viventi che per gli aventi causa dai soggetti deceduti. Nella relazione del Collegio difensivo elaborata nel corso dei lavori della commissione ministeriale si evidenziava che liquidando complessivamente 720 miliardi (pari a 600 emofilici per 1.200.000.000) (il Ministero avrebbe sostenuto un onere inferiore di ben 1.586 miliardi rispetto al totale risultante dai conteggi e cioè 2.306 miliardi (corrispondenti a lire 3.266.487.424 x 420 viventi = 1.371.924.540+lire 5.190.312.000 x 180 aventi causa dai soggetti deceduti = 934.256.160.000). Queste deduzioni del collegio difensivo in seno alla

commissione paritetica venivano a cura del Ministero della sanità trasmesse al Ministero del tesoro e alla Presidenza del Consiglio (in relazione alla "notevole entità delle cifre medesime che impone delicate valutazioni a vari livelli istituzionali, ivi compresa la Presidenza del Consiglio").

Nell'ultima riunione della commissione paritetica del 31 marzo 2000 i legali degli emofilici, esprimevano l'auspicio che il Ministero della salute e la stessa Presidenza del Consiglio si costituissero parti civili, nel processo penale di Trento promosso nei confronti di Poggiolini e di vari dirigenti di case farmaceutiche affiancandosi alla difesa di tutti i danneggiati anche al fine di recuperare da persone ed enti responsabili quanto sarebbe stato erogato a seguito della transazione.

Dal 31 marzo 2000 gli emofilici, le loro associazioni e il collegio difensivo attendono un seguito concreto alle proposte conciliative avanzate e sono stati costretti a prendere atto che all'udienza del 12 dicembre 2000 il Ministero della salute e la Presidenza del Consiglio, regolarmente citati non si costituivano parte civile al processo di Trento.

Tutto ciò premeso si impegna il Governo:

a riprendere le trattative per una soluzione transattiva utilizzando tutti i canali possibili, e recuperando i lavori del gruppo paritetico;

a recuperare le risorse necessarie al risarcimento degli emofilici o comunque dei pazienti obbligati per altre patologie all'utilizzo di sangue e/o suoi derivati e degli aventi causa;

a costituirsi parte civile nella persona del Ministro della salute e del Presidente del Consiglio dei Ministri alla udienza del GUP al Tribunale di Trento, al procedimento ancora in corso, non appena lo stesso giudice di udienza preliminare avrà esaurito la parte procedurale (valutazione di eccezione sulla costituzione delle parti civili) ed avrà individuato l'elenco definito degli imputati e delle relative imputazioni».

Constatata la presenza del numero legale, il presidente TOMASSINI pone ai voti la proposta di risoluzione della senatrice Boldi che risulta approvata all'unanimità. Ugualmente all'unanimità la Commissione esprime la volontà di comunicare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 del Regolamento, la suddetta risoluzione al Presidente del Senato, affinché sia sottoposta all'Assemblea.

Il presidente Tomassini esprime il proprio compiacimento perché un tema così delicato ha trovato una soluzione unanimemente condivisa da tutte le forze politiche, dà atto alla senatrice Bettoni Brandani, nello svolgimento della sua attività di sottosegretario alla salute, di avere posto in essere ogni sforzo possibile per risolvere tale questione e sottolinea la necessità di prevedere un Fondo di solidarietà sociale che potrebbe rivelarsi oltremodo utile in circostanze come questa.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

67^a seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Matteoli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena (n. 19)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame del documento in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore GASBARRI si associa a quanto osservato nella seduta pomeridiana di ieri dal senatore Dettori circa l'inopportunità di esprimere un parere sulla proposta di nomina in titolo. Difatti, la comunità locale de La Maddalena è stata del tutto scavalcata dalla proposta di nomina in questione, sulla quale non è stata neanche acquisita l'intesa della regione Sardegna, prescritta dalla vigente normativa.

Invita pertanto il ministro Matteoli a soprassedere alla nomina che, se venisse invece disposta, produrrebbe l'effetto di creare una situazione di conflitto tra l'Ente parco e le istituzioni locali.

La senatrice DONATI sottolinea come, sulla proposta di nomina dell'avvocato Cualbu non sia stata acquisita l'intesa della regione Sardegna, intesa prevista dalle norme vigenti. Difatti, l'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 prevede che il presidente dell'Ente parco venga nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano nel cui ter-

ritorio ricade in tutto o in parte il Parco nazionale. Del tutto inopportuno è invece il riferimento all'articolo 35, comma 7, della medesima legge, che tratta dell'espressione dei pareri da parte delle regioni. Ancor più discutibile è infine il riferimento al silenzio assenso che, ad avviso del Ministro, sarebbe maturato da parte della regione autonoma della Sardegna.

Chiede pertanto il rinvio dell'esame del documento in titolo, allo scopo di investire il Presidente del Senato dell'esigenza di verificare se la proposta di nomina sia stata trasmessa al Senato nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, invitando nel contempo il ministro Matteoli ad acquisire l'intesa della regione Sardegna prima di dar corso a qualsiasi proposta di nomina.

Il senatore VICINI sottolinea come con la proposta di nomina in esame si crei un precedente assai pericoloso per quanto attiene al mancato rispetto del procedimento previsto dalla legge vigente, nonché sotto il profilo della frattura che si verrebbe inevitabilmente a creare in caso di nomina fra l'Ente parco e la comunità locale de La Maddalena.

Il senatore ROLLANDIN osserva che sarebbe preferibile – visto che non sembrano esservi motivi di somma urgenza tali da imporre al Ministro di dare immediatamente corso alla nomina del Presidente dell'Ente parco in questione – rinviare il seguito dell'esame del documento in titolo per dar modo al Governo di acquisire l'intesa della regione Sardegna.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il presidente NOVI non ha nulla da aggiungere alla relazione.

Il ministro MATTEOLI invita i rappresentanti dell'opposizione ad adottare un atteggiamento coerente nei confronti del Ministro dell'ambiente, non potendosi chiedere a quest'ultimo da un lato di intervenire con decisione per consentire agli Enti parco di funzionare, e dall'altro di non intervenire in caso di inerzia di altre istituzioni. Così, appare curioso che mentre per il parco del Gennargentu le opposizioni chiedono di procedere anche in mancanza dell'assenso degli enti locali, nel caso della nomina in titolo si eccepisca la mancanza di un'intesa che il Governo ha correttamente cercato di ottenere.

Del tutto destituita di ogni fondamento è poi l'idea che il Ministro dell'ambiente avrebbe scavalcato la comunità locale de La Maddalena, dal momento che si è personalmente recato nel comune in questione, insieme all'assessore regionale competente, per informare il sindaco della scelta che si andava ad effettuare.

Invita in conclusione la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sulla proposta di nomina in titolo.

Il senatore DETTORI annuncia, a nome del Gruppo della Margherita, che non parteciperà alla votazione, intendendo così sottolineare l'assoluta

inopportunità che si proceda alla nomina del presidente dell'Ente parco de La Maddalena – che, è bene ricordarlo, coincide territorialmente con il comune dell'isola – senza aver preventivamente acquisito l'intesa della regione Sardegna.

La senatrice DONATI, intervenendo a nome del Gruppo dei Verdi-l'Ulivo, annuncia che non parteciperà alla votazione, sottolineando come l'invito rivolto al Ministro dell'ambiente ad intervenire con decisione per consentire ai parchi di funzionare non possa assolutamente essere interpretato come un'autorizzazione a violare le norme vigenti. Oltretutto, approvando provvedimenti caratterizzati da vizi di forma di tale importanza come la mancata acquisizione di una intesa prevista dalla legge, si espone l'Ente parco al rischio della totale paralisi in caso di prevedibili strascichi giurisdizionali. D'altra parte, se si ritiene preferibile procedere anche in mancanza della prevista intesa, si deve allora coerentemente porre mano ad una modifica della legge n. 394 del 1991. Nel merito infine, la scelta operata dal Ministro desta serie perplessità, non sembrando che l'avvocato Cualbu si sia distinto per impegno ecologista, ma sembrando semmai contraddistinto dalla cultura tipica dei costruttori.

Il senatore ROTONDO annuncia che i senatori del Gruppo DS-l'Ulivo non parteciperanno alla votazione, intendendo con ciò stigmatizzare la mancata, preventiva consultazione delle autorità locali e, in particolare, il fatto che non sia stata acquisita l'intesa con la regione Sardegna, prevista dalla legge. Oltretutto, quanto al merito della designazione effettuata, non può non rilevarsi come perplessità siano emerse anche fra gli appartenenti alla forza politica di cui fa parte il Ministro dell'ambiente.

Il presidente NOVI, con riferimento alle considerazioni svolte in merito al rispetto della normativa vigente, osserva che l'intesa che in questo caso era necessario raggiungere con la regione Sardegna dovrebbe ritenersi rientrante tra quelle che la Corte costituzionale ha qualificato come deboli. In tali casi, ha osservato la Corte, l'intesa non può essere concepita nel senso che il suo mancato raggiungimento operi come ostacolo insormontabile alla conclusione del procedimento.

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto, in esito alla quale la proposta di parere favorevole risulta approvata con 12 voti favorevoli ed 1 astenuto.

Partecipano alla votazione i senatori Antonio Battaglia, Bergamo, Agoni (in sostituzione del senatore Chincarini), Manfredi, Marano, Moncada Lo Giudice, Novi, Ponzio, Scarabosio (in sostituzione del senatore Rizzi), Rollandin, Scotti, Specchia e Zappacosta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle comunicazioni all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Conviene la Commissione e viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sulla VII Conferenza delle parti firmatarie della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sull'evoluzione del sistema ANPA-ARPA e sulle tematiche concernenti la protezione dall'inquinamento elettromagnetico

Dopo che il presidente NOVI ha dichiarato chiuso il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'ambiente nella seduta pomeridiana del 5 dicembre scorso, replica il ministro MATTEOLI.

Il presidente NOVI dichiara infine conclusa la procedura informativa.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente NOVI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per la giornata di oggi a conclusione della seduta della Commissione, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

Audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa

Il Comitato procede all'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini, il quale illustra una relazione sui temi oggetto dell'audizione, e risponde successivamente alle domande e richieste di chiarimenti poste dal Presidente e dai componenti del Comitato.

Al termine dell'audizione, il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni, su cui si apre un breve dibattito nel quale intervengono i deputati CICCHITTO, GAMBA e CALDAROLA ed il senatore MALENTACCHI.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Grazia Sestini, e l'Ambasciatore Giancarlo Aragona, Direttore generale affari politici multilaterali, in relazione alla Sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in materia di infanzia, che si svolgerà a New York dall'8 al 10 maggio 2002.

La seduta inizia alle ore 15,45.

Sulla pubblicità dei lavori

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento di minori – Audizione dell'Ambasciatore Giancarlo Aragona, Direttore generale affari politici multilaterali, in relazione alla Sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in materia di infanzia, che si svolgerà a New York dall'8 al 10 maggio 2002

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Sestini, che con la sua presenza testimonia l'attenzione costante del Governo alle varie sedi parlamentari, introduce il tema dell'audizione.

L'ambasciatore Giancarlo ARAGONA svolge una relazione.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, pone alcuni rilievi e richieste di chiarimento.

L'ambasciatore Giancarlo ARAGONA risponde ai quesiti che gli sono stati posti.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia l'ambasciatore Aragona dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

40^a seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
MAGNALBÒ

La seduta inizia alle ore 9,15.

(627-A) Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il Presidente MAGNALBÒ, illustrato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, incidendo su materie di competenza esclusiva dello Stato.

Concorda la Sottocommissione.

(761-A) Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica.
(Parere su testo ed emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VALDITARA illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo, per quanto di competenza, parere non ostativo. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 del disegno di legge ricorda infatti che in materia di istruzione lo Stato ha la competenza esclusiva di dettare norme generali (articolo 33, comma 6, e 117, comma 2, lettera *n*, della Costituzione) e, con riferimento alla normativa di dettaglio, ha anche la competenza di determinare i principi fondamentali (articolo 117, comma 3, della Costituzione). Quanto alle restanti

disposizioni del provvedimento, e degli emendamenti ad esse riferiti, segnala che l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione prevede l'intervento del solo legislatore statale, nel rispetto dell'autonomia ordinamentale delle università.

Conviene la Sottocommissione.

(816-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su emendamento all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Dopo che il relatore BASILE ha illustrato il contenuto dell'emendamento 40.0,17, prende la parola il presidente MAGNALBÒ il quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo rilevando che la competenza normativa secondaria attribuita al Ministro della Salute ivi prevista è funzionale alla necessità di una disciplina uniforme di funzioni attribuite al Servizio Sanitario Nazionale tramite, peraltro, la realizzazione di una banca dati centrale, la cui disciplina rientra fra le competenze esclusive dello Stato (articolo 117, comma 2, lettere i ed r, della Costituzione).

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

39^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Contento.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRARA fa presente che sono pervenuti due ulteriori emendamenti al disegno di legge concernente la legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati, e all'esame dell'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 19.0.100 (testo 2) è analogo ad un emendamento sul quale la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rispetto alla precedente formulazione è stata introdotta una clausola di copertura non più a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma a valere sul Fondo di rotazione delle politiche comunitarie. Occorre, quindi, acquisire indicazioni sulla quantificazione dell'onere e sulla presenza di adeguate risorse nel Fondo stesso. Con riferimento all'emendamento 40.0.17 (testo 2), segnala che occorre acquisire dal Governo indicazioni circa la congruità della quantificazione degli oneri connessi all'istituzione e alla gestione della banca dati ivi prevista. Sarebbe comunque necessario esplicitare l'Amministrazione presso cui opererà la predetta banca dati.

Il sottosegretario CONTENTO dichiara che le risorse presenti nel fondo risultano adeguate rispetto agli oneri derivanti dall'attuazione della

delega contenuta nell'emendamento 19.0.100 (testo 2). Conferma, inoltre, la quantificazione degli oneri connessi all'emendamento 40.0.17 (testo 2).

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti 19.0.100 (testo 2) e 40.0.17 (testo 2) osservando che, con riferimento all'emendamento da ultimo richiamato, il termine del 31 marzo 2001 dovrebbe essere riferito all'anno 2002 e che sarebbe opportuno specificare l'Amministrazione presso cui deve essere istituita la banca dati centrale.

La seduta termina alle ore 9,15.

40ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(82) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo e parere favorevole sull'emendamento)

Il senatore FERRARA, nel riferire in sostituzione del relatore Zorzoli, ricorda che si tratta di un disegno di legge che, modificando l'articolo 288 del Codice di procedura civile, prevede l'esenzione degli atti del procedimento di correzione da tasse, imposte ed ogni altro onere. A tale proposito, segnala che è pervenuta la relazione tecnica, che quantifica in 7 miliardi su base annua le minori entrate derivanti dal provvedimento. È altresì pervenuto un emendamento (1.0.4) che prevede un'adeguata clausola di copertura finanziaria del provvedimento stesso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo sull'emendamento in questione, in quanto, nell'accantonamento di fondo speciale di parte corrente, ivi previsto, non risultano disponibilità da destinare allo scopo.

Il presidente AZZOLLINI precisa che l'accantonamento utilizzato dall'emendamento 1.0.4 presenta risorse sufficienti e che la contrarietà espressa dal rappresentante del Governo è dovuta al fatto che per il provvedimento in questione non risulta esservi un'apposita finalizzazione programmatica, ma ciò, in virtù della prassi consolidatasi in questa Commissione, non determina di per sé l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore FERRARA propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 1.0.4, sul quale – ovviamente – il parere è favorevole.

Il senatore IZZO, nell'associarsi alle considerazioni del Presidente, sottolinea che il provvedimento persegue scopi assai meritevoli che ne giustificano l'ulteriore corso, anche al di là delle indicazioni contenute nelle finalizzazioni.

La proposta di parere del relatore è quindi accolta dalla Sottocommissione.

(666) *Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta della ratifica e della esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT relativi al processo di privatizzazione. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 2 della Convenzione che prevede la partecipazione dello Stato italiano all'adozione di misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento della Società Eutelsat S.A.. Al riguardo, occorre acquisire indicazioni circa la natura di tali misure per valutare se da tale disposizione possano prodursi effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, rispondendo alle osservazioni del relatore sulla citata disposizione, fa presente che da essa non derivano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. A tal proposito, ricorda che il provvedimento prevede un processo di privatizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT, disponendo il trasferimento delle quote di partecipazione detenute dagli operatori privati (Telecom, per ciò che concerne l'Italia) in altrettante quote di capitale di una società di nuova istituzione, sotto forma di azioni. Pertanto, la partecipazione dello Stato italiano all'adozione di misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento della società Eutelsat S.A. riveste natura di mero impegno politico-programmatico, senza conseguenze di ordine finanziario.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(753) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni riunite 3^a e 7^a. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta della ratifica della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea. Per quanto di competenza, segnala che sarebbe opportuno riformulare la clausola di copertura, prevedendone la decorrenza dal 2002, adeguando opportunamente i riferimenti al bilancio triennale recentemente approvato ed esprimendo gli importi in euro. Fa presente, inoltre, che la relazione tecnica quantifica, quali oneri aggiuntivi per l'istituzione e per il funzionamento del Centro nazionale d'informazione, esclusivamente le spese del personale (per un massimo di 6 unità), specificando che quelle di carattere generale sarebbero a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A ciò si aggiunga che il comma 2 dell'articolo 7, prevede che sia un decreto ministeriale a determinare le modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da assegnare al Centro. Occorre, quindi, anche al fine di contenere dal punto di vista finanziario l'ambito della delega, valutare l'opportunità di prevedere complessivamente un limite massimo di risorse da stanziare per l'istituzione ed il funzionamento del Centro.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, accogliendo le osservazioni del relatore, propone di riformulare la clausola di copertura finanziaria nei seguenti termini: «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 274.240 euro per l'anno 2002 e in 230.855 euro annui, a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Per quanto riguarda, invece, gli oneri previsti per l'istituzione e per il funzionamento del Centro nazionale d'informazione, nel richiamare le stime contenute nella relazione tecnica, precisa che l'importo di 394 milioni di lire, pari a 203.484 euro, è da considerarsi un limite massimo di spesa, entro il quale saranno assegnate le unità di personale previste da altre amministrazioni, in posizione di comando.

Dopo alcune richieste di chiarimento da parte del senatore FERRARA e del relatore GRILLOTTI, il presidente AZZOLLINI, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, ritiene che il limite massimo di spesa dovrebbe essere formulato come precisa condizione normativa.

Aderendo a tale suggerimento, il relatore GRILLOTTI propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura di cui all'articolo 8 venga riformulata nei termini indicati dal Governo e che all'articolo 7 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall'anno 2002».

La Sottocommissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2002

7^a Seduta

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(428) *CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: parere non ostativo.*

alla 3^a Commissione:

(753) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno: parere favorevole.*

alla 12^a Commissione:

(255) *BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(379) *MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale*

(623) *TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(640) *CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(660) *MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati: parere favorevole.*

